SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 127° — Numero 184**

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 9 agosto 1986** SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica tre Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:* **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì); **2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il martedì e il giovedì); **3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

AVVISI DI RETTIFICA ED ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTI ORDINARI

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

DECRETO MINISTERIALE 16 maggio 1986.

Approvazione delle etichette di pericolo da applicare sui colli contenenti merci pericolose.

DECRETO MINISTERIALE 17 maggio 1986.

Trasporto marittimo in colli di materie tossiche (classe 6.1); sostituzione della tabella sigla 6.1.167.1 (Dinitrotolueni).

86A3903-86A3904

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. **39:**

Franchi, società per azioni, in Bergamo: Obbligazioni sorteggiate il 15 luglio 1986.

I.SV.E.I.MER. - Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale, ente di diritto pubblico per il credito a medio termine, in Napoli: Obbligazioni «Isveimer 17% - 1983/97 - 77ª emissione» sorteggiate il 2 luglio 1986.

I.SV.E.I.MER. - Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale, ente di diritto pubblico per il credito a medio termine, in Napoli: Obbligazioni «Isveimer 10% - 1976/91 - 37ª emissione» sorteggiate il 2 luglio 1986.

I.SV.E.I.MER. - Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale, ente di diritto pubblico per il credito a medio termine, in Napoli: Obbligazioni «Isveimer 10% - 1976/91 - 38ª emissione - Serie aperta» sorteggiate il 2 luglio 1986.

Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale), ente di diritto pubblico, in Roma: Obbligazioni «12% - 1979/1987» sorteggiate il 21 luglio 1986.

CIS - Credito industriale sardo, ente di diritto pubblico, in Cagliari: Obbligazioni sorteggiate il 1° luglio 1986.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 aprile 1986, n. **458.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Catania.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Catania, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1073, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Catania, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 51, relativo al corso di laurea in medicina e chirurgia, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:

analisi biologiche e di laboratorio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 aprile 1986

COSSIGA

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 luglio 1986
Registro n. 57 Istruzione, foglio n. 104

86G0778

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 aprile 1986, n. **459.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Sassari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Sassari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1084, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Sassari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 78, relativo al corso di laurea in scienze agrarie, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:

enologia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 aprile 1986

COSSIGA

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 luglio 1986
Registro n. 57 Istruzione, foglio n. 99

86G0780

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 aprile 1986, n. **460**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Verona.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Verona, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 settembre 1983, n. 766, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Verona, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Nell'art. 12, relativo al corso di laurea in economia e commercio, all'elenco degli insegnamenti complementari e aggiunto l'insegnamento di «relazioni industriali».

Art. 2.

Nell'art. 35, relativo al corso di laurea in medicina e chirurgia, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto l'insegnamento di «neurologia pediatrica».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 aprile 1986

COSSIGA

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 luglio 1986
Registro n. 57 Istruzione, foglio n. 76

86G0781

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 aprile 1986, n. **461**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Genova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2054, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Genova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Nell'art. 33, relativo al corso di laurea in scienze politiche, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti insegnamenti:

filosofia delle scienze sociali;
storia del giornalismo.

Art. 2.

Nell'art. 40, relativo al corso di laurea in economia e commercio, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto l'insegnamento di «tecnica professionale».

Art. 3.

Nell'art. 46, relativo al corso di laurea in lettere, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto l'insegnamento di «letteratura teatrale italiana».

Nell'art. 58, relativo al corso di laurea in storia, all'elenco degli insegnamenti complementari dell'indirizzo antico è aggiunto l'insegnamento di «archeologia della Magna Grecia».

Art. 4.

Nell'art. 110, relativo alla facoltà di ingegneria, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti insegnamenti:

calcolo automatico dei circuiti elettrici;
teoria delle strutture;
teoria delle onde e comportamento della nave in moto ondoso.

Art. 5.

Nell'art. 114, relativo al corso di laurea di architettura, nell'area della scienza e tecnica delle costruzioni é inserito l'insegnamento complementare di «consolidamento degli edifici».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 aprile 1986

COSSIGA

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 luglio 1986
Registro n. 57 Istruzione, foglio n. 105

86G0779

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 giugno 1986.

Richiamo temporaneo in servizio di un colonnello dell'Aeronautica, ruolo servizi, ai sensi dell'art. 6, comma 18, della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (legge finanziaria).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

E

IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

Visto l'art. 6, comma 10, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato», che prescrive il divieto di assunzioni di personale da parte delle amministrazioni dello Stato, salvo deroghe da inserire nel piano annuale previsto dal successivo comma 17;

Visto il comma 18 dello stesso art. 6 che consente al Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, sentito il Consiglio dei Ministri, di autorizzare, con separati provvedimenti, adottati in qualsiasi momento al di fuori del piano annuale, assunzioni in deroga per comprovate esigenze delle Forze armate, da comunicare con apposita relazione illustrativa alle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la nota prot. n. 1/17400/4.2.16/86 del 16 aprile 1986, con la quale il Ministero della difesa chiede l'autorizzazione al richiamo in servizio del tenente colonnello dell'Aeronautica, ruolo servizi s.p.e., Di Carlo Remo per il periodo 23 maggio 1986-31 dicembre 1986, per consentire al medesimo di portare a termine il periodo di affiancamento previsto con il suo sostituto, in modo da garantire la necessaria continuità di gestione nei settori cui è preposto;

Visto il telex prot. n. 1/24012/4.2.16/86 in data 15 maggio 1986, con il quale lo stesso Ministero della difesa, a richiesta del dipartimento per la funzione pubblica, ha chiarito che il richiamo in servizio del predetto ufficiale è motivato, attesa la attuale sua insostituibilità, dall'indispensabilità di garantire, nell'ambito della Direzione generale della leva, l'assolvimento di funzioni eminentemente tecniche concernenti delicate, importanti e complesse operazioni nei settori della militarizzazione, del reclutamento obbligatorio, della mobilitazione civile e dei corpi ausiliari;

Ritenuto che sussiste nei casi prospettati la necessità dell'utilizzo, per un periodo limitato, del predetto ufficiale nell'interesse di delicati servizi del Ministero della difesa;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 giugno 1986;

Decreta:

Art. 1.

Il Ministero della difesa è autorizzato a richiamare in servizio per il periodo 23 maggio 1986-31 dicembre 1986 il colonnello dell'Aeronautica, ruolo servizi s.p.e., Di Carlo Remo.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 giugno 1986

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
CRAXI

Il Ministro del tesoro
GORIA

Il Ministro per la funzione pubblica
GASPARI

Registrato alla Corte dei Conti, addì 29 luglio 1986
Registro n. 7 Presidenza, foglio n. 211

86A6130

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DECRETO 23 luglio 1986.

Modificazioni all'annesso I del decreto ministeriale 6 maggio 1976 concernente il regime d'importazione delle merci.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, concernente attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Visti gli articoli 2 e 13 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786, concernente nuove norme valutarie ed istituzione del mercato libero dei biglietti di Stato e di banca esteri;

Vista la decisione della commissione CEE del 25 marzo 1986, che modifica il regime d'importazione, istituito con regolamento CEE n. 3420/83 del Consiglio, applicato nel Benelux, in Francia ed in Italia nei confronti della Repubblica popolare cinese;

Ritenuta l'opportunità di modificare l'annesso I al decreto ministeriale 6 maggio 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 157 del 16 giugno 1976, concernente il regime d'importazione delle merci;

Decreta:

Articolo unico

A partire dal 1° aprile 1986 i seguenti prodotti originari e provenienti dalla Repubblica popolare di Cina, sono di libera importazione:

V.D.	Denominazione prodotto	Codice statistica
—	—	—
81.04 EX I J	Antimonio: cascami e rottami	520
	Antimonio lavorato	530

L'annesso I del decreto ministeriale 6 maggio 1976, concernente il regime d'importazione delle merci, si intende modificato in tal senso.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 luglio 1986

Il Ministro del commercio con l'estero
CAPRIA

Il Ministro delle finanze
VISENTINI

86A6095

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 26 luglio 1986.

Estinzione di tredici enti ecclesiastici della diocesi di Bisceglie.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 20 dicembre 1985, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 7 gennaio 1986, con il quale ha acquistato la personalità giuridica l'Istituto interdiocesano per il sostentamento del clero delle diocesi di Trani e Barletta e di Bisceglie ed hanno perso la personalità giuridica la mensa vescovile, i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati esistenti nelle diocesi stesse;

Visto il decreto in data 27 maggio 1986 con il quale il vescovo diocesano di Bisceglie elenca i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati esistenti nella diocesi, estintisi unitamente alla mensa vescovile;

Visto l'art. 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta efficacia civile al decreto del vescovo diocesano di Bisceglie richiamato in premessa.

Art. 2.

L'elenco dei benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati esistenti nella diocesi di Bisceglie estintisi unitamente alla mensa vescovile, è il seguente:

PROVINCIA DI BARI

1. Bisceglie, mensa vescovile della diocesi di Bisceglie, nota anche come mensa arcivescovile delle diocesi di Trani, Barletta e Bisceglie, vescovo pro-tempore di Bisceglie, Chiesa vescovile di Bisceglie, con sede in 70052, Bisceglie, via Petronelli, 16.

2. Bisceglie, beneficio capitolare del Capitolo Cattedrale, noto anche quale Cappellania Corale della Cattedrale, con sede in 70052, Bisceglie, piazza Duomo.

3. Bisceglie, beneficio parrocchiale S. Adoeno, noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Adoeno; parrocchia di S. Adoeno; Abazia di S. Adoeno, con sede in 70052, Bisceglie, largo S. Adoeno, 16.

4. Bisceglie, beneficio parrocchiale S. Agostino, noto anche quale parrocchia di S. Agostino; Ufficio coadiutoriale della parrocchia di S. Agostino, con sede in 70052, Bisceglie, largo Don Uva, 3.

5. Bisceglie, beneficio parrocchiale S. Caterina, noto anche quale parrocchia di S. Caterina, con sede in 70052, Bisceglie, via S. Caterina.

6. Bisceglie, beneficio parrocchiale S. Domenico, noto anche quale parrocchia di S. Domenico; Chiesa parrocchiale S. Domenico, con sede in 70052, Bisceglie, via S. Domenico, 3.

7. Bisceglie, beneficio parrocchiale S. Lorenzo, noto anche quale parrocchia di S. Lorenzo, con sede in 70052, Bisceglie, via S. Lorenzo.

8. Bisceglie, beneficio parrocchiale S. Maria di Costantinopoli, noto anche quale parrocchia di S. Maria di Costantinopoli, con sede in 70052, Bisceglie, via Seminario, 30.

9. Bisceglie, beneficio parrocchiale S. Maria Madre della Misericordia, noto anche quale rettoria curata di S. Maria della Misericordia; parrocchia Maria SS. della Misericordia; parrocchia della Misericordia, con sede in 70052, Bisceglie, vico 3° Presepe.

10. Bisceglie, beneficio parrocchiale S. Maria di Passavia, noto anche quale parrocchia S. Maria di Passavia; Chiesa di S. Maria di Passavia, con sede in 70052, Bisceglie, via Madonna di Passavia.

11. Bisceglie, beneficio parrocchiale Santi Matteo e Nicolò, noto anche quale parrocchia di S. Matteo; prebenda parrocchiale di S. Matteo; Abazia curata Santi Matteo e Nicolò; Badia di S. Matteo, con sede in 70052, Bisceglie, largo S. Matteo, 3.

12. Bisceglie, beneficio parrocchiale S. Pietro, noto anche quale beneficio parrocchiale S. Pietro nella Cattedrale; prebenda parrocchiale S. Pietro nella Cattedrale; prebenda parrocchiale della Cattedrale; parrocchia S. Pietro; parrocchia S. Pietro e Paolo, con sede in 70052, Bisceglie, via A. Vescovo, 29.

13. Bisceglie, beneficio parrocchiale S. Silvestro, noto anche quale parrocchia di S. Silvestro, con sede in 70052, Bisceglie, via S. Andrea, 36.

Roma, addì 26 luglio 1986

Il Ministro: SCALFARO

86A6073

DECRETO 30 luglio 1986.

Proroga del termine previsto dal secondo comma dell'art. 5 del decreto ministeriale 28 agosto 1984 recante modificazioni al decreto ministeriale 6 luglio 1983 concernente norme sul comportamento al fuoco delle strutture e dei materiali da impiegarsi nella costruzione di teatri, cinematografi ed altri locali di spettacolo in genere.

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Visto il decreto del Ministro dell'interno del 28 agosto 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 246 del 6 settembre 1984, relativo alle «Modificazioni al decreto ministeriale 6 luglio 1983 concernente norme sul comportamento al fuoco delle strutture e dei materiali da impiegarsi nella costruzione di teatri, cinematografi ed altri locali di spettacolo in genere»;

Rilevata la necessità di uniformare i termini temporali previsti dal secondo comma dell'art. 5 del predetto decreto ministeriale 28 agosto 1984 con quelli di cui all'art. 13 del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 791, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1986, n. 46;

Sentito il parere del comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;

Decreta:

Il termine previsto dal secondo comma dell'art. 5 del decreto ministeriale 28 agosto 1984, citato in premessa, è prorogato al 28 febbraio 1987.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 luglio 1986

Il Ministro dell'interno
SCALFARO

Il Ministro
del turismo e dello spettacolo
LAGORIO

86A6085

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 26 luglio 1986.

Liquidazione coatta amministrativa del consorzio agrario provinciale di Sassari e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto l'art. 1 del decreto-legge 7 maggio 1948, n. 1235, che conferisce ai consorzi agrari provinciali la natura di società cooperative a r.l., assoggettandoli, per quanto non regolato dal decreto stesso, alle norme di cui agli articoli 2514 e seguenti del titolo VI, libro V, del codice civile;

Visto l'art. 35 del citato decreto legislativo che attribuisce al Ministero dell'agricoltura e delle foreste la vigilanza ed il controllo sui consorzi agrari provinciali menzionati;

Atteso che il consiglio di amministrazione del consorzio agrario provinciale di Sassari, stante l'impossibilità di soddisfare gli impegni finanziari assunti e di provvedere sia pure a lunga scadenza un risanamento dell'ente, ha deliberato all'unanimità di rassegnare le dimissioni nella riunione tenuta il 6 giugno 1986;

Considerato, che, per effetto delle persistenti e rilevanti perdite di gestione relative ai decorsi esercizi, le consistenze patrimoniali di detto consorzio risultano insufficienti, per il pagamento dei debiti e che il medesimo consorzio, rimasto pressoché privo di risorse finanziarie si trova praticamente nella impossibilità di svolgere la sua attività istituzionale;

Ritenuto che, il consorzio agrario provinciale di Sassari si trovi nelle condizioni previste dall'art. 2540 del codice civile e che, pertanto, sia opportuno procedere alla sua liquidazione coatta amministrativa;

Decreta:

Art. 1.

Il consorzio agrario provinciale di Sassari, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Sassari, strada statale Sassari-Alghero, è posto in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Luigi Brigati, primo dirigente del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, è nominato commissario liquidatore del consorzio stesso.

Art. 2.

La liquidazione si svolgerà secondo le ordinarie norme in vigore, con autorizzazione al commissario liquidatore di continuare, ai sensi dell'art. 206 della legge 16 marzo 1942, n. 267, l'esercizio dell'impresa (esercizio provvisorio).

Il presente decreto sarà pubblicato per esteso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e comunicato per l'iscrizione, a cura del liquidatore, al registro delle imprese territorialmente competente.

Roma, addì 26 luglio 1986

Il Ministro: PANDOLFI

86A6096

DECRETO 7 agosto 1986.

Criteri e modalità dei controlli a campione da effettuare sui soggetti che hanno presentato domanda di rimborso in base al decreto-legge 2 luglio 1986, n. 315, convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 1986, n. 445.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il decreto-legge 2 luglio 1986, n. 319, recante misure urgenti per far fronte alla crisi di mercato nel settore agricolo conseguente all'incidente alla centrale elettronucleare di Chernobyl;

Visto l'art. 4, comma 8, del citato decreto-legge n. 319, in base al quale con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste devono essere stabiliti i criteri e le modalità per i controlli da effettuare sui soggetti che hanno presentato domanda di rimborso ai sensi dell'art. 2, commi 1, 4 e 5; dell'art. 3, comma 1 e dell'art. 4, comma 4, del medesimo decreto-legge;

Considerato che, ai sensi del citato comma 8 dell'art. 4 del decreto legge n. 319/1986, i criteri e le modalità dei controlli sulle summenzionate erogazioni da disporsi dall'AIMA devono garantire un accertamento generalizzato nei riguardi dei soggetti operanti nel settore lattiero-caseario che abbiano richiesto rimborsi di particolare entità, prevedendo in tutti gli altri casi controlli nei riguardi dei soggetti individuati mediante sorteggio;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai controlli previsti dall'art. 4, comma 8, del decreto-legge 2 luglio 1986, n. 319, convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 1986, n. 445, sono assoggettate le imprese e le associazioni di produttori agricoli che abbiano richiesto all'AIMA, con le modalità procedurali ed entro i termini stabiliti dal decreto stesso, erogazioni di somme a titolo di rimborso per i prodotti lattiero-caseari immagazzinati alla data del 3 luglio 1986 ed eliminati.

2. Agli stessi controlli sono altresì assoggettati i produttori zootecnici che abbiano chiesto rimborsi per il latte fresco non ritirato dalle imprese trasformatrici ed eliminato nel periodo compreso tra il 2 ed il 16 maggio 1986 o diverso termine fissato da autorità regionali o locali, nonché i produttori di carni cunicole ed i produttori di carni ovicaprine eliminate per effetto dei divieti di vendita imposti dalle autorità regionali o locali. I controlli anzidetti concernono anche le associazioni dei produttori ortofrutticoli che abbiano chiesto rimborsi per prodotti ritirati ed eliminati nel quadro delle disposizioni adottate dal CIPAA con delibera 8 maggio 1986, le imprese commerciali per le richieste relative agli acquisti di prodotti ortofrutticoli freschi effettuati nei giorni 2 e 3 maggio 1986 e le imprese esportatrici che abbiano dovuto acquistare gli stessi prodotti per obbligo contrattuale e si siano trovati nell'impossibilità di esportarli.

Art. 2.

1. Al coordinamento ed alla programmazione dei controlli di cui all'art. 1, è preposto un comitato avente sede presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, composto di un rappresentante designato da ciascuno dei seguenti organismi:

ispettorato centrale repressione frodi;

comando generale del Corpo della guardia di finanza;

comando generale dell'Arma dei carabinieri;

Corpo forestale dello Stato.

2. L'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) e gli assessorati regionali dell'agricoltura mettono a disposizione del suddetto organo le informazioni e le documentazioni necessarie ai fini dei controlli di cui agli articoli seguenti e presta ogni necessaria collaborazione.

3. Il comitato di cui al comma 1 programma i controlli da eseguirsi nelle varie parti del territorio nazionale a cura dei nuclei appositamente costituiti dall'ispettorato centrale repressione frodi, dai comandi generali della Guardia di finanza e dell'Arma dei carabinieri e dal Corpo forestale dello Stato.

4. In sede di coordinamento centrale vengono preventivamente definiti i criteri e le modalità procedurali per l'effettuazione dei controlli afferenti a ciascuno dei settori produttivi interessati, ripartendo in relazione alle caratteristiche proprie di ciascun settore i compiti affidati ai nuclei di controllo costituiti in base al precedente comma 3.

Art. 3.

1. I controlli di cui all'art. 1 sono effettuati nei confronti di tutti i soggetti operanti nel settore lattiero-caseario che hanno presentato domanda di rimborso per un ammontare non inferiore a lire 5 miliardi.

2. Per i soggetti esercenti attività di lavorazione e trasformazione del latte e suoi derivati, che hanno chiesto rimborsi di ammontare inferiore a quello indicato nel comma 1, nonché per i produttori zootecnici, i produttori di carni cunicole e ovicaprine, per le associazioni dei produttori ortofrutticoli, le imprese di commercio o esportazione di prodotti ortofrutticoli che hanno chiesto rimborsi per le causali di cui al decreto-legge convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 1986, n. 445, i controlli sono effettuati mediante sorteggio. Il sorteggio verrà effettuato con estrazione casuale attraverso algoritmo appositamente studiato ed elaborato dal centro elaborazione dati dell'AIMA nel rispetto delle sottoindicate percentuali:

20% per il settore della lavorazione e trasformazione del latte e dei suoi derivati;

10% per il settore della produzione del latte (produttori zootecnici);

10% produttori carni cunicole e ovicaprine;

15% associazioni produttori ortofrutticoli;

10% imprese di commercio prodotti ortofrutticoli;

10% imprese di esportazione prodotti ortofrutticoli.

3. Fermo restando il numero dei soggetti da controllare, quando vi siano fondati sospetti di irregolarità a carico dei medesimi gli stessi sono sottoposti a controllo in via prioritaria al di fuori del sistema di sorteggio.

Art. 4.

Prima dell'accesso in loco, l'organo che effettua il controllo ha facoltà di richiedere alle imprese o associazioni soggette a verifica la trasmissione, anche in copia firmata per conformità dai loro legali rappresentanti, della documentazione inerente alle operazioni sottoposte a controllo.

Art. 5.

L'esito dei controlli svolti ai sensi dei precedenti articoli è comunicato all'ispettorato centrale repressione frodi e da questo all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA).

Art. 6.

Qualora in sede di controllo emergano gravi elementi di irregolarità nella gestione aziendale o di collusioni criminose, tali elementi devono essere segnalati al Corpo della guardia di finanza o all'Arma dei carabinieri per quanto di rispettiva competenza, salvo l'invio di rapporto all'autorità giudiziaria su atti e fatti che risultino penalmente rilevanti, a norma dell'art. 2 del codice di procedura penale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, addì 7 agosto 1986

Il Ministro: PANDOLFI

86A6177

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 4 agosto 1986.

Modificazione al decreto ministeriale 9 ottobre 1978 relativo all'approvazione dei simboli per l'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1978, n. 83, concernente il regolamento di esecuzione della legge sulla tutela della denominazione di origine del prosciutto di Parma.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
E
IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista la legge 4 luglio 1970, n. 506, recante norme relative alla tutela della denominazione di origine del prosciutto di Parma, alla delimitazione del territorio di produzione e alle caratteristiche del prodotto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1978, n. 83, concernente il regolamento di esecuzione della legge 4 luglio 1970, n. 506;

Visto il decreto ministeriale 3 luglio 1978, con il quale è stato affidato al consorzio del prosciutto di Parma l'incarico di vigilanza di cui all'art. 7 della legge 4 luglio 1970, n. 506;

Visto il decreto ministeriale 9 ottobre 1978 con cui sono stati approvati i simboli per l'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1978, n. 83;

Vista la lettera del 7 marzo 1986 con cui il consorzio del prosciutto di Parma ha chiesto la modifica del timbro prescritto dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1978, n. 83;

Ritenuta la necessità di procedere alla modifica del timbro indelebile di cui all'allegato 2 del citato decreto ministeriale allo scopo di consentire un più efficace controllo nelle fasi precedenti la preparazione dei prosciutti;

Decreta:

Articolo unico

L'allegato 2 del decreto ministeriale 9 ottobre 1978 citato nelle premesse è sostituito dall'allegato al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore sessanta giorni dopo la sua pubblicazione.

Roma, addì 4 agosto 1986

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
ALTISSIMO

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
PANDOLFI

Il Ministro della sanità
DEGAN

ALLEGATO

Timbro a fuoco: costituito dalla sigla fissa «PP» e da una sigla mobile di identificazione del macello costituita da una lettera e da due numeri, da riportare nello spazio sottostante in luogo dei punti.
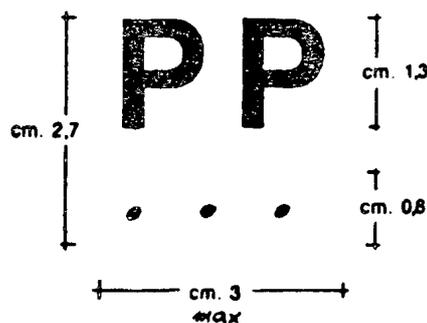
86A6086

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto ministeriale 11 febbraio 1986 concernente l'organizzazione e le dotazioni di personale e mezzi dei reparti mobili della Polizia di Stato.

In data 1° luglio 1986, è stato pubblicato sul supplemento straordinario n. 3-*quater* al Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno, il decreto ministeriale 11 febbraio 1986, concernente l'organizzazione e le dotazioni di personale e mezzi dei reparti mobili della Polizia di Stato, registrato alla Corte dei conti il 3 giugno 1986, registro n. 21, foglio n. 355.

86A6100

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Università della Tuscia di Viterbo ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Viterbo n. 12167 dell'8 maggio 1986, l'Università degli studi della Tuscia di Viterbo è stata autorizzata ad accettare dal prof. Schaller dell'Università della California la donazione comprendente le seguenti collezioni:

Agronomy Journal, composta da trentotto volumi, dal n. 39/1947 al n. 77/1985 per un valore di L. 4.350.000;
Crop Science composta da venticinque volumi dal n. 1/1961 al n. 25/1985, per un valore di L. 2.850.000;
Phytopathology, composta da quarantadue volumi dal n. 33/1944 al n. 75/1985 per un valore di L. 6.600.000.

86A6102

Autorizzazione all'Università di Modena ad accettare alcune donazioni

Con decreto del prefetto di Modena n. 602 del 13 maggio 1986, l'Università degli studi di Modena è stata autorizzata ad accettare dalla Cassa di risparmio di Modena le seguenti donazioni:

1) di L. 2.000.000 a favore del dipartimento di scienze giuridiche quale contributo per la realizzazione del convegno sul tema: «Innovazione tecnologica e professionalità del lavoro»;

2) di L. 1.000.000 a favore dell'istituto di clinica medica generale e terapia medica - cattedra di geriatria e gerontologia per la realizzazione del convegno sul tema: «Informatica in gerontologia clinica»;

3) di L. 1.000.000 a favore dell'istituto di clinica pediatrica - cattedra di patologia neonatale, quale contributo per la realizzazione dell'ottavo convegno di neurologia neonatale;

4) di L. 1.000.000 a favore della facoltà di economia e commercio, quale contributo per la pubblicazione di atti del convegno in onore del prof. Goodwin, economista statunitense;

5) di L. 300.000 a favore dell'istituto di clinica chirurgica e terapia chirurgica - cattedra di semeiotica medica, quale contributo per la realizzazione della riunione scientifica sul tema: «Le tecniche agobioptiche - possibilità e limiti nella pratica clinica».

Con la domanda suindicata è stata chiesta anche l'autorizzazione della donazione di L. 500.000 dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura a favore dell'istituto di applicazione forense a sostegno dell'attività statutaria.

Con decreto del prefetto di Modena n. 684 del 13 maggio 1986, l'Università degli studi di Modena è stata autorizzata ad accettare le seguenti donazioni:

di L. 2.500.000 dalla Banca popolare dell'Emilia di Modena a favore dell'istituto di clinica delle malattie infettive e tropicali, quale contributo per l'acquisto di una supercentrifuga Beckmann, necessaria per la ricerca e lo studio per il controllo e la cura del virus dell'A.I.D.S.;

di L. 2.000.000 dalla S.r.l. Ciro Iaia di Rimini a favore dell'istituto di clinica ortopedica e traumatologica - cattedra di chirurgia della mano, per esercitazioni microchirurgiche su animali che consentiranno agli specializzandi delle due scuole di ortopedia e di chirurgia della mano di acquisire le fondamentali basi tecniche indispensabili alla manualità microchirurgica.

Con decreto del prefetto di Modena n. 682 del 14 maggio 1986, l'Università degli studi di Modena è stata autorizzata ad accettare le seguenti donazioni:

a) dai sottoindicati istituti di credito della somma di L. 1.000.000 ciascuno: Banca popolare dell'Emilia, Banco S. Giminiano e S. Prospero e Cassa di Risparmio di Modena, da destinare quale contributo per l'organizzazione del convegno dell'Associazione italiana fra gli studiosi del processo civile, in onore della memoria del prof. Franco Lancellotti, già ordinario di diritto processuale civile presso l'Ateneo modenese e scomparso il 7 maggio 1985 e per la stampa degli atti del convegno medesimo;

b) di L. 2.500.000 dal Banco S. Giminiano e S. Prospero a favore dell'istituto di clinica delle malattie infettive e tropicali, quale contributo per l'acquisto di una supercentrifuga Beckmann, necessaria per la ricerca e lo studio sull'A.I.D.S.;

c) di L. 2.000.000 dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e di L. 1.000.000 dal Banco S. Giminiano e S. Prospero a favore del dipartimento di scienze giuridiche per l'organizzazione del convegno sul tema: «Innovazione tecnologica e professionalità del lavoro»;

d) di L. 200.000 sia dal Banco S. Giminiano e S. Prospero che dalla Banca popolare dell'Emilia a favore dell'istituto di clinica medica generale e terapia medica - cattedra di gerontologia e geriatria, quale contributo per l'organizzazione del congresso di «Informatica in gerontologia clinica».

Con decreto del prefetto di Modena n. 683 del 13 maggio 1986, l'Università degli studi di Modena è stata autorizzata ad accettare la donazione di L. 35.000.000 dalla Cassa di risparmio di Modena di cui L. 10.000.000 quale contributo per la pubblicazione del carteggio tra Lazzaro Spallanzani ed i suoi corrispondenti e di L. 25.000.000 a favore dell'istituto di clinica delle malattie infettive e tropicali per l'acquisto dell'apparecchiatura supercentrifuga Beckmann.

86A6106

Autorizzazione all'Università di Padova ad accettare due donazioni

Con decreto del prefetto di Padova n. 1246 del 7 giugno 1986, l'Università degli studi di Padova è stata autorizzata ad accettare dalla «Apple Computer S.p.a.» la donazione di sette personal computer del valore di L. 43.393.000, da impiegare per la didattica e la ricerca presso la facoltà di scienze politiche della predetta Università.

Con decreto del prefetto di Padova n. 1247 del 7 giugno 1986, l'Università degli studi di Padova è stata autorizzata ad accettare la donazione di L. 25.000.000, da destinare alle spese per l'acquisto di apparecchiature per l'approfondimento dei meccanismi biochimici con cui si sviluppa nel polmone il processo infiammatorio in corso d'attacco asmatico.

86A6103

MINISTERO DEL TESORO

N. 147

Corso dei cambi del 1° agosto 1986 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1430,150	1430,150	1429,90	1430,150	1430,15	1430,20	1430,250	1430,150	1430,150	—
Marco germanico	687,180	687,180	687 —	687,180	687,18	687,18	687,180	687,180	687,180	—
Franco francese	211,310	211,310	210,85	211,310	211,31	211,35	211,400	211,310	211,310	—
Fiorino olandese	609,780	609,780	609,20	609,780	609,78	609,74	609,700	609,780	609,780	—
Franco belga	33,192	33,192	33,15	33,192	33,192	33,19	33,192	33,192	33,192	—
Lira sterlina	2135,90	2135,90	2138 —	2135,90	2135,90	2136,82	2137,75	2135,90	2135,90	—
Lira irlandese	2030,40	2030,40	2032 —	2030,40	2030,40	2030,20	2030 —	2030,40	2030,40	—
Corona danese	182,100	182,100	181,75	182,100	182,10	182,12	182,150	182,100	182,100	—
Dracma	10,646	10,646	10,60	10,646	—	—	10,595	10,646	10,646	—
E.C.U.	1451,200	1451,200	1449,50	1451,200	1451,20	1451,32	1451,450	1451,200	1451,200	—
Dollaro canadese	1035,500	1035,500	1037 —	1035,500	1035,50	1035,75	1036 —	1035,500	1035,500	—
Yen giapponese	9,330	9,330	9,32	9,330	9,33	9,32	9,324	9,330	9,330	—
Franco svizzero	859,650	859,650	858 —	859,650	859,65	859,52	859,400	859,650	859,650	—
Scellino austriaco	97,660	97,660	97,60	97,660	97,66	97,83	98 —	97,660	97,660	—
Corona norvegese	193,700	193,700	193,75	193,700	193,70	193,82	193,940	193,700	193,700	—
Corona svedese	205,940	205,940	205,50	205,940	205,94	205,77	205,600	205,940	205,940	—
FIM	287,530	287,530	287,25	287,530	287,53	287,56	287,600	287,530	287,530	—
Escudo portoghese	9,770	9,770	9,78	9,770	9,77	9,78	9,790	9,770	9,770	—
Peseta spagnola	10,634	10,634	10,62	10,634	10,634	10,63	10,629	10,634	10,634	—
Dollaro australiano	871,500	871,500	863 —	871,500	871,50	870,25	869 —	871,500	871,500	—

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 1° agosto 1986

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1430,200
Marco germanico	687,180
Franco francese	211,355
Fiorino olandese	609,740
Franco belga	33,192
Lira sterlina	2136,825
Lira irlandese	2030,200
Corona danese	182,125
Dracma	10,620
E.C.U.	1451,320
Dollaro canadese	1035,750
Yen giapponese	9,327
Franco svizzero	859,525
Scellino austriaco	97,830
Corona norvegese	193,820
Corona svedese	205,770
FIM	287,565
Escudo portoghese	9,780
Peseta spagnola	10,631
Dollaro australiano	870,250

Media dei titoli del 1° agosto 1986

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	88,500
Redimibile 6% (Edilizia scolastica) 1972-87	96,325
» 9% » » 1975-90	96,500
» 9% » » 1976-91	97,650
» 10% » » 1977-92	101 —
» 12% (Beni Esteri 1980)	101,050
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	88,250
Certificati di credito del Tesoro TR 2,5% 1983/93	89,500
» » » Ind. ENI 1-8-1988	100,725
» » » » EFIM 1-8-1988	101,250
» » » » 1- 9-1982/86	100,075
» » » » 1- 9-1983/86	99,975
» » » » 1-10-1982/86	100,525
» » » » 1-10-1983/86	100,300
» » » » 1-11-1982/86	100,950
» » » » 1-12-1982/86	101,175
» » » » 1- 1-1983/87	101,075
» » » » 1- 2-1983/87	101,650
» » » » 1- 3-1983/87	101,225
» » » » 1- 4-1983/87	101,375
» » » » 1- 5-1983/87	101,800
» » » » 1- 6-1983/87	102,200
» » » » 1-11-1983/87	102,100
» » » » 1-12-1983/87	101,875
» » » » 1- 1-1984/88	100,800
» » » » 1- 2-1984/88	101,750
» » » » 1- 3-1984/88	100,675
» » » » 1- 4-1984/88	101,250
» » » » 1- 5-1984/88	101,100
» » » » 1- 6-1984/88	101,700
» » » » 1- 7-1983/88	102,500
» » » » 1- 8-1983/88	102,625
» » » » 1- 9-1983/88	102 —
» » » » 1-10-1983/88	102,200
» » » » 1- 7-1990	99,200
» » » » 1- 8-1990	98,850
» » » » 1- 9-1990	98,650
» » » » 1-10-1990	98,850
» » » » 1-11-1990	99,450
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-11-1983/90	103,200
» » » » 1-12-1983/90	103,900
» » » » 18-12-1990	99,600
» » » » 1- 1-1984/91	103,750
» » » » 1- 2-1984/91	103,550
» » » » 1- 3-1984/91	101,650
» » » » 1- 4-1984/91	101,575
» » » » 1- 5-1984/91	102,025
» » » » 1- 6-1984/91	102,300
» » » » 1- 7-1984/91	101,350
» » » » 1- 8-1984/91	101,200
» » » » 1- 9-1984/91	100,925
» » » » 1-10-1984/91	100,725
» » » » 1-11-1984/91	100.875
» » » » 1-12-1984/91	100,550
» » » » 1- 1-1992	100,550
» » » » 1- 2-1992	99,175
» » » » 1- 2-1995	100.400
» » » » 1- 3-1995	98,725
» » » » 1- 4-1995	98,995
» » » » 1- 5-1995	99,400
» » » » 1- 6-1995	99,600
» » » » 1- 7-1995	99,900
» » » » 1- 8-1995	99,275
Buoni Tesoro Pol. 13,50% 1-10-1986	100,800
» » » 12,50% 1- 1-1987	100,450
» » » 12 % 1- 2-1988	102,525
» » » 12 % 1- 3-1988	102,600
» » » 12,25% 1- 5-1988	102,800
» » » 12,50% 1- 7-1988	103,375
» » » 12,50% 1-10-1988	102,950
» » » 12,50% 1-11-1988	103,150
» » » 12,50% 1-1-1989	104,100
» » » 12,50% 1-1-1990	104,575
» » Nov. 12 % 1-10-1987	102,250
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	115,100
» » » » 22-11-1982/89 13%	111,375
» » » » 1983/90 11,50%	108,375
» » » » 1984/91 11,25%	109,225
» » » » 1984/92 10,50%	109,400
» » » » 1985/93 9,60%	104 —
» » » » 1985/93 9,75%	104,675

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

86M01086

MINISTERO DEL TESORO

N. 148

Corso dei cambi del 4 agosto 1986 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1429,650	1429,650	1429,90	1429,650	1429,65	1429,77	1429,900	1429,650	1429,650	1429,65
Marco germanico	687,300	687,300	687,50	687,300	687,30	687,29	687,280	687,300	687,300	687,30
Franco francese	211,500	211,500	211,35	211,500	211,50	211,50	211,500	211,500	211,500	211,50
Fiorino olandese	609,780	609,780	609,75	609,780	609,78	609,74	609,700	609,780	609,780	609,78
Franco belga	33,175	33,175	33,18	33,175	33,175	33,14	33,170	33,175	33,175	33,18
Lira sterlina	2103 —	2103 —	2106,50	2103 —	2103 —	2103 —	2103 —	2103 —	2103 —	2103 —
Lira irlandese	1909 —	1909 —	—	1909 —	1909 —	1906,50	1904 —	1909 —	1909 —	—
Corona danese	182,700	182,700	182,50	182,700	182,70	182,70	182,700	182,700	182,700	182,70
Dracma	10,610	10,610	10,60	10,610	—	—	10,610	10,610	10,610	—
E.C.U.	1448,990	1448,990	1448,75	1448,990	1448,99	1448,99	1449 —	1448,990	1448,990	1448,99
Dollaro canadese	1032,700	1032,700	1034 —	1032,700	1032,70	1032,70	1032,700	1032,700	1032,700	1032,70
Yen giapponese	9,310	9,310	9,32	9,310	9,31	9,30	9,308	9,310	9,310	9,32
Franco svizzero	856,300	856,300	856,50	856,300	856,30	856,45	856,600	856,300	856,300	856,30
Scellino austriaco	97,715	97,715	97,70	97,715	97,715	97,72	97,736	97,715	97,715	97,72
Corona norvegese	193,270	193,270	193,25	193,270	193,27	193,21	193,150	193,270	193,270	193,26
Corona svedese	205,150	205,150	205,45	205,150	205,15	205,12	205,100	205,150	205,150	205,15
FIM	286,800	286,800	—	286,800	286,80	286,86	286,930	286,800	286,800	—
Escudo portoghese	9,760	9,760	9,76	9,760	9,76	9,77	9,780	9,760	9,760	9,76
Peseta spagnola	10,571	10,571	10,58	10,571	10,571	10,56	10,560	10,571	10,571	10,58
Dollaro australiano	858,750	858,750	863 —	858,750	858,75	859,37	860 —	858,750	858,750	858,75

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 4 agosto 1986

Dollaro USA	1429,775	Lira irlandese	1906,500	Scellino austriaco	97,725
Marco germanico	687,290	Corona danese	182,700	Corona norvegese	193,210
Franco francese	211,500	Dracma	10,610	Corona svedese	205,125
Fiorino olandese	609,740	E.C.U.	1448,990	FIM	286,865
Franco belga	33,172	Dollaro canadese	1032,700	Escudo portoghese	9,770
Lira sterlina	2103 —	Yen giapponese	9,309	Peseta spagnola	10,565
		Franco svizzero	856,450	Dollaro australiano	859,375

Media dei titoli del 4 agosto 1986

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	88,500
Redimibile 6% (Edilizia scolastica) 1972-87	96,325
» 9% » » 1975-90	96,500
» 9% » » 1976-91	97,650
» 10% » » 1977-92	101 —
» 12% (Beni Esteri 1980)	101,050
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	88,250
Certificati di credito del Tesoro TR 2,5% 1983/93	89,500
» » » Ind. ENI 1-8-1988	100,725
» » » » EFIM 1-8-1988	101,250
» » » » 1- 9-1982/86	100,050
» » » » 1- 9-1983/86	99,975
» » » » 1-10-1982/86	100,375
» » » » 1-10-1983/86	100,250
» » » » 1-11-1982/86	100,975
» » » » 1-12-1982/86	101,150
» » » » 1- 1-1983/87	100,975
» » » » 1- 2-1983/87	101,500
» » » » 1- 3-1983/87	101,225
» » » » 1- 4-1983/87	101,325
» » » » 1- 5-1983/87	101,800
» » » » 1- 6-1983/87	102,300
» » » » 1-11-1983/87	102,050
» » » » 1-12-1983/87	102,075
» » » » 1- 1-1984/88	101,050
» » » » 1- 2-1984/88	101,950
» » » » 1- 3-1984/88	100,675
» » » » 1- 4-1984/88	101,200
» » » » 1- 5-1984/88	101 —
» » » » 1- 6-1984/88	101,675
» » » » 1- 7-1983/88	102,475
» » » » 1- 8-1983/88	102.925
» » » » 1- 9-1983/88	101,975
» » » » 1-10-1983/88	102,250
» » » » 1- 7-1990	99,375
» » » » 1- 8-1990	98,850
» » » » 1- 9-1990	98,850
» » » » 1-10-1990	98,925
» » » » 1-11-1990	99,350

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-11-1983/90	103,575
» » » » 1-12-1983/90	103,900
» » » » 6,75% 18-12-1990	99,450
» » » » 1- 1-1984/91	103,850
» » » » 1- 2-1984/91	103,650
» » » » 1- 3-1984/91	101,675
» » » » 1- 4-1984/91	101,675
» » » » 1- 5-1984/91	101,975
» » » » 1- 6-1984/91	102,325
» » » » 1- 7-1984/91	101,350
» » » » 1- 8-1984/91	101,050
» » » » 1- 9-1984/91	100,875
» » » » 1-10-1984/91	100,925
» » » » 1-11-1984/91	101,225
» » » » 1-12-1984/91	100,625
» » » » 1- 1-1992	100,475
» » » » 1- 2-1992	99,700
» » » » 1- 2-1995	100,500
» » » » 1- 3-1995	98.900
» » » » 1- 4-1995	99 —
» » » » 1- 5-1995	99,450
» » » » 1- 6-1995	99,575
» » » » 1- 7-1995	99,900
» » » » 11,60% 1- 8-1995	99,250
Buoni Tesoro Pol. 13,50% 1-10-1986	100,900
» » » 12,50% 1- 1-1987	100,325
» » » 12 % 1- 2-1988	102,625
» » » 12 % 1- 3-1988	102,575
» » » 12,25% 1- 5-1988	102,850
» » » 12,50% 1- 7-1988	103,400
» » » 12,50% 1-10-1988	103 —
» » » 12,50% 1-11-1988	103,325
» » » 12,50% 1-1-1989	103,725
» » » 12,50% 1-1-1990	104,600
» » Nov. 12 % 1-10-1987	102,250
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	115,100
» » » » 22-11-1982/89 13%	111,375
» » » » 1983/90 11,50%	108,375
» » » » 1984/91 11,25%	109,225
» » » » 1984/92 10,50%	109,400
» » » » 1985/93 9,60%	104 —
» » » » 1985/93 9,75%	104,675

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

86M04086

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento speciale di disoccupazione

Con decreto ministeriale 26 maggio 1986 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende sottoelencate, a decorrere dalle date al lato specificate, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungata per i periodi indicati:

1) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. S.I.G.I. - Società italiana gestioni industriali*, con sede in Manocalzati (Avellino), a decorrere dal 4 luglio 1985:
periodo: dal 3 gennaio 1986 al 10 aprile 1986;
delibera CIPI del 19 novembre 1981, con effetto dal 13 luglio 1981.

2) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. S.I.G.I. - Società italiana gestioni industriali*, con sede in Manocalzati (Avellino), a decorrere dal 4 luglio 1985:
periodo: dall'11 aprile 1986 al 9 luglio 1986;
delibera CIPI del 19 novembre 1981, con effetto dal 13 luglio 1981.

3) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Elif*, con sede in Napoli e stabilimento di Benevento, a decorrere dal 18 gennaio 1985:
periodo: dal 16 gennaio 1986 al 14 luglio 1986;
primo decreto ministeriale 31 gennaio 1986;
delibera CIPI del 26 marzo 1981, con effetto dal 17 gennaio 1981.

4) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Fibrosud*, con stabilimento in Airola (Benevento), a decorrere dal 3 gennaio 1985:
periodo: dal 4 gennaio 1986 al 2 luglio 1986;
primo decreto ministeriale 20 dicembre 1985;
delibera CIPI del 19 novembre 1981, con effetto dal 6 luglio 1981.

5) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.r.l. C.L.S. - Costruzioni legno sud*, con sede e stabilimento in Arco Felice (Napoli), a decorrere dal 9 ottobre 1985:
periodo: dal 10 aprile 1986 al 16 luglio 1986;
delibera CIPI del 30 marzo 1983, con effetto dal 18 ottobre 1982.

6) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Ellebi*, con stabilimento in Somma Vesuviana (Napoli), a decorrere dal 10 gennaio 1985:
periodo: dal 12 luglio 1985 al 17 ottobre 1985;
delibera CIPI del 19 novembre 1981, con effetto dal 7 gennaio 1981.

7) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Ellebi*, con stabilimento in Somma Vesuviana (Napoli), a decorrere dal 10 gennaio 1985:
periodo: dal 18 ottobre 1985 al 15 gennaio 1986;
delibera CIPI del 19 novembre 1981, con effetto dal 7 gennaio 1981.

8) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Ellebi*, con stabilimento in Somma Vesuviana (Napoli), a decorrere dal 10 gennaio 1985:
periodo: dal 16 gennaio 1986 al 14 luglio 1986;
delibera CIPI del 19 novembre 1981, con effetto dal 7 gennaio 1981.

9) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.r.l. Tirrenia cavi sud*, con sede e stabilimento in Poggiomarino (Napoli), a decorrere dal 13 settembre 1985:
periodo: dal 15 marzo 1986 al 20 giugno 1986;
delibera CIPI del 3 ottobre 1984, con effetto dal 2 gennaio 1984.

10) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.r.l. Tirrenia cavi sud*, con sede e stabilimento in Poggiomarino (Napoli), a decorrere dal 13 settembre 1985:
periodo: dal 21 giugno 1986 al 18 settembre 1986;
delibera CIPI del 3 ottobre 1984, con effetto dal 2 gennaio 1984.

11) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.a.s. Ettore Calabrese*, con sede in Napoli, a decorrere dal 10 ottobre 1981:
periodo: dal 18 marzo 1986 al 13 settembre 1986;
primo decreto ministeriale 7 agosto 1982;
delibera CIPI del 20 luglio 1979, con effetto dal 18 aprile 1979.

12) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Meriplastica*, con stabilimento in Volla (Napoli), a decorrere dal 26 novembre 1983:
periodo: dal 18 febbraio 1986 al 16 agosto 1986;
primo decreto ministeriale 11 luglio 1984;
delibera CIPI dell'11 giugno 1979, con effetto dal 2 febbraio 1979.

13) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. La Lattografica*, con sede in Napoli, a decorrere dal 4 gennaio 1984:
periodo: dal 3 aprile 1986 al 29 settembre 1986;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1985;
delibera CIPI del 17 gennaio 1980, con effetto dal 22 maggio 1979.

14) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.a.s. Calzaturificio Cisa*, con sede in Napoli, a decorrere dall'8 febbraio 1983:
periodo: dal 26 aprile 1986 al 24 luglio 1986;
primo decreto ministeriale 27 marzo 1984;
delibera CIPI del 28 aprile 1982, con effetto dal 26 ottobre 1981.

15) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Telediffusione italiana*, con sede in Napoli, a decorrere dal 13 marzo 1981:
periodo: dal 17 febbraio 1986 al 15 agosto 1986;
primo decreto ministeriale 10 giugno 1982;
delibera CIPI del 25 gennaio 1979, con effetto dal 1° dicembre 1978.

16) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. F.lli Tessitore*, con sede in S. Egidio Montalbino (Salerno), a decorrere dal 26 febbraio 1984:
periodo: dal 26 novembre 1985 al 24 maggio 1986;
primo decreto ministeriale 23 gennaio 1985;
delibera CIPI del 25 dicembre 1981, con effetto dal 1° luglio 1982.

17) Lavoratori licenziati dalla azienda *Orlificio partenopeo*, con sede in Afragola (Napoli), a decorrere dal 16 gennaio 1983:
periodo: dal 2 gennaio 1986 al 30 giugno 1986;
primo decreto ministeriale 21 maggio 1984;
delibera CIPI del 5 dicembre 1979, con effetto dal 23 luglio 1979.

18) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.n.c. Ancor*, con sede in Napoli-Barra, a decorrere dal 1° settembre 1983:
periodo: dal 25 febbraio 1986 al 23 agosto 1986;
primo decreto ministeriale 11 luglio 1984;
delibera CIPI del 5 agosto 1980, con effetto dal 5 maggio 1980.

19) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.r.l. Sarmoda*, con sede in Napoli, a decorrere dal 19 agosto 1984:
periodo: dal 17 febbraio 1986 al 15 agosto 1986;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1985;
delibera CIPI del 22 dicembre 1983, con effetto dal 24 febbraio 1983.

20) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.r.l. General freni*, con sede in Striano (Napoli), a decorrere dal 17 novembre 1984:
periodo: dal 23 agosto 1985 al 18 febbraio 1986;
primo decreto ministeriale 15 aprile 1986;
delibera CIPI del 27 maggio 1981, con effetto dal 16 novembre 1980.

21) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Bifulco*, con sede in Arzano (Napoli), a decorrere dal 26 maggio 1984:
periodo: dal 21 febbraio 1986 al 19 agosto 1986;
primo decreto ministeriale 15 aprile 1985;
delibera CIPI del 13 aprile 1979, con effetto dal 6 marzo 1978.

22) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Polisud*, con sede in Nola, a decorrere dal 23 marzo 1984:
periodo: dal 23 marzo 1986 al 18 settembre 1986;
primo decreto ministeriale 9 gennaio 1985;
delibera CIPI del 9 luglio 1981, con effetto dal 30 marzo 1981.

23) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Plastica vesuviana*, con sede in Somma Vesuviana (Napoli), a decorrere dal 5 gennaio 1985:
periodo: dal 8 marzo 1986 al 3 settembre 1986;
primo decreto ministeriale 1° febbraio 1986;
delibera CIPI del 29 luglio 1982, con effetto dal 11 gennaio 1982.

24) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. S.O.A.*, con sede in Napoli, a decorrere dal 19 novembre 1984:
periodo: dal 20 febbraio 1986 al 18 agosto 1986;
primo decreto ministeriale 24 ottobre 1985;
delibera CIPI del 5 maggio 1983, con effetto dal 15 novembre 1982.

25) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Ceramica Casarte*, con sede in Salerno, a decorrere dal 12 dicembre 1981:
periodo: dal 19 febbraio 1986 al 19 maggio 1986;
primo decreto ministeriale 22 novembre 1982;
delibera CIPI del 12 dicembre 1978, con effetto dal 18 settembre 1978.

26) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Folonari A.C.V.*, con sede in Scafati (Salerno), a decorrere dal 20 febbraio 1984:
periodo: dal 18 febbraio 1986 al 18 maggio 1986;
primo decreto ministeriale 26 novembre 1984;
delibera CIPI del 28 ottobre 1982, con effetto dal 22 febbraio 1982.

27) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Manifatture ceramiche dei visconti di Capodimonte*, con stabilimento in Napoli, a decorrere dal 13 settembre 1985:
periodo: dal 15 marzo 1986 al 20 giugno 1986;
delibera CIPI del 18 febbraio 1982, con effetto dal 29 giugno 1981.

28) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a.Manifatture ceramiche dei visconti di Capodimonte*, con stabilimento in Napoli, a decorrere dal 13 settembre 1985;
periodo: dal 21 giugno 1986 al 18 settembre 1986;
delibera CIPI del 18 febbraio 1982, con effetto dal 29 giugno 1981.

29) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Industrialfin*, con sede in Pontecagnano Faiano (Salerno), a decorrere dal 20 novembre 1984:
periodo: dal 20 febbraio 1986 al 20 maggio 1986;
primo decreto ministeriale 9 ottobre 1985;
delibera CIPI del 11 agosto 1980, con effetto dal 10 marzo 1980.

30) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Valsele*, con sede in Battipaglia (Salerno), a decorrere dal 29 marzo 1983:
periodo: dal 24 settembre 1984 al 22 marzo 1985;
primo decreto ministeriale 11 luglio 1984;
delibera CIPI del 28 settembre 1982, con effetto dal 10 maggio 1982.

31) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Valsele*, con sede in Battipaglia (Salerno), a decorrere dal 29 marzo 1983:
periodo: dal 23 marzo 1985 al 18 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 11 luglio 1984;
delibera CIPI del 28 settembre 1982, con effetto dal 10 maggio 1982.

32) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Lugifram, di Panzera e Bove*, con stabilimento in Vietri sul Mare (Salerno), a decorrere dal 17 dicembre 1983:
periodo: dal 14 settembre 1985 al 12 marzo 1986;
primo decreto ministeriale 26 novembre 1984;
delibera CIPI del 5 agosto 1980, con effetto dal 28 aprile 1980.

33) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.r.l. Calzaturificio Foemina*, con stabilimento in Buonabitacolo (Salerno), a decorrere dal 19 aprile 1985:
periodo: dal 19 ottobre 1985 al 24 gennaio 1986;
delibera CIPI del 28 aprile 1982, con effetto dal 1° settembre 1981.

34) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.r.l. Calzaturificio Foemina*, con stabilimento in Buonabitacolo (Salerno), a decorrere dal 19 aprile 1985:
periodo: dal 25 gennaio 1986 al 24 aprile 1986;
delibera CIPI del 28 aprile 1982, con effetto dal 1° settembre 1981.

35) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Sedi*, con sede e stabilimento in Fisciano (Salerno), a decorrere dal 14 agosto 1985:
periodo: dal 20 febbraio 1986 al 21 maggio 1986;
delibera CIPI del 26 novembre 1982, con effetto dal 23 agosto 1982.

36) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Sedi*, con sede e stabilimento in Fisciano (Salerno), a decorrere dal 14 agosto 1985:
periodo: dal 22 maggio 1986 al 19 agosto 1986;
delibera CIPI del 26 novembre 1982, con effetto dal 23 agosto 1982.

37) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. S.M.I.A. - Società meridionale industrie alimentari*, con sede in Pagani (Salerno), a decorrere dall'8 maggio 1985:
periodo: dal 22 marzo 1986 al 17 settembre 1986;
primo decreto ministeriale 21 gennaio 1986;
delibera CIPI del 9 luglio 1981, con effetto dal 6 aprile 1981.

38) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. The St. Erasmo Export Preserving*, con sede legale in Napoli, stabilimento di Pagani (Salerno), a decorrere dal 16 aprile 1985:
periodo: dal 22 gennaio 1986 al 20 luglio 1986;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1986;
delibera CIPI del 19 novembre 1981, con effetto dal 1° agosto 1981.

39) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.r.l. Icobox*, con stabilimento in Battipaglia (Salerno), a decorrere dal 4 ottobre 1985:
periodo: dall'8 aprile 1986 all'11 luglio 1986;
delibera CIPI del 30 marzo 1982, con effetto dal 16 novembre 1981.

40) Lavoratori licenziati dalla azienda *Sr.l. Icobox*, con stabilimento in Battipaglia (Salerno), a decorrere dal 4 ottobre 1985:
periodo: dal 12 luglio 1986 al 9 ottobre 1986;
delibera CIPI del 30 marzo 1982, con effetto dal 16 novembre 1981.

41) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. M.A.V.I. - Meccanica azionaria Viganò*, con sede legale e stabilimento in S. Marco Evangelista (Caserta), a decorrere dal 10 giugno 1985:
periodo: dal 17 dicembre 1985 al 14 marzo 1986;
delibera CIPI del 29 luglio 1982, con effetto dal 14 dicembre 1981.

42) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. M.A.V.I. - Meccanica azionaria Viganò*, con sede legale e stabilimento in S. Marco Evangelista (Caserta), a decorrere dal 10 giugno 1985:
periodo: dal 15 marzo 1986 al 12 giugno 1986;
delibera CIPI del 29 luglio 1982, con effetto dal 14 dicembre 1981.

43) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. In.Te.Va.*, con sede in Pollein (Aosta), a decorrere dal 19 agosto 1982:
periodo: dal 10 febbraio 1985 all'8 agosto 1985;
primo decreto ministeriale 26 aprile 1984;
delibera CIPI del 19 novembre 1981, con effetto dal 24 agosto 1981.

44) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. In.Te.Va.*, con sede in Pollein (Aosta), a decorrere dal 19 agosto 1982:
periodo: dal 9 agosto 1985 al 4 febbraio 1986;
primo decreto ministeriale 26 aprile 1984;
delibera CIPI del 19 novembre 1981, con effetto dal 24 agosto 1981.

45) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. In.Te.Va.*, con sede in Pollein (Aosta), a decorrere dal 19 agosto 1982:
periodo: dal 5 febbraio 1986 al 5 maggio 1986;
primo decreto ministeriale 26 aprile 1984;
delibera CIPI del 19 novembre 1981, con effetto dal 24 agosto 1981.

46) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Alfa, Beta, Gamma, Delta Tex*, con sede in Bitti (Nuoro), a decorrere dal 14 novembre 1982:
periodo: dal 5 novembre 1985 al 2 febbraio 1986;
primo decreto ministeriale 13 gennaio 1984;
delibera CIPI del 22 febbraio 1979, con effetto dal 1° gennaio 1979.

47) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.r.l. Marber sud*, con sede in Assemini (Cagliari), a decorrere dal 3 ottobre 1984:
periodo: dall'8 luglio 1985 al 5 ottobre 1985;
primo decreto ministeriale 31 gennaio 1986;
delibera CIPI del 27 maggio 1981, con effetto dal 20 ottobre 1980.

48) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.r.l. Editrice sarda*, con sede in Sassari, a decorrere dal 19 ottobre 1984:
periodo: dal 21 aprile 1986 al 19 luglio 1986;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1985;
delibera CIPI del 6 aprile 1983, con effetto dal 28 ottobre 1982.

49) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Metalli officine meccaniche navali*, con sede in Genova, a decorrere dal 19 agosto 1984:
periodo: dal 1° marzo 1986 al 29 maggio 1986;
primo decreto ministeriale 31 gennaio 1986;
delibera CIPI del 27 gennaio 1982, con effetto dal 25 agosto 1981.

50) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. A.T.G. - Applicazioni tecniche gomma*, con sede in Arenzano (Genova), a decorrere dal 25 marzo 1984:
periodo: dal 22 marzo 1986 al 19 giugno 1986;
primo decreto ministeriale 15 aprile 1985;
delibera CIPI dell'11 dicembre 1980, con effetto dal 1° luglio 1980.

51) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Imsi - Impianti di sicurezza*, con sede in Genova-Pontedecimo, a decorrere dal 26 marzo 1984:
periodo: dal 27 ottobre 1985 al 24 aprile 1986;
primo decreto ministeriale 24 ottobre 1985;
delibera CIPI del 6 maggio 1981, con effetto dal 1° novembre 1980.

52) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Le Genovesi*, con sede in Milano, stabilimento di Genova-Sestri, a decorrere dal 2 marzo 1984:
periodo: dal 30 novembre 1985 al 28 maggio 1986;
primo decreto ministeriale 15 aprile 1985;
delibera CIPI del 6 maggio 1981, con effetto dal 2 marzo 1981.

53) Lavoratori licenziati dalla azienda *Babj Brummel di Gardini Carla*, con sede in Falconara Marittima (Ancona), a decorrere dal 30 giugno 1983:
periodo: dal 29 dicembre 1983 al 5 aprile 1984;
delibera CIPI del 25 gennaio 1979, con effetto dal 10 ottobre 1978.

54) Lavoratori licenziati dalla azienda *Babj Brummel di Gardini Carla*, con sede in Falconara Marittima (Ancona), a decorrere dal 30 giugno 1983:
periodo: dal 6 aprile 1984 al 4 luglio 1984;
delibera CIPI del 25 gennaio 1979, con effetto dal 10 ottobre 1978.

55) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Officine O.R.A.*, con sede in Castelferretti di Falconara Marittima (Ancona), a decorrere dal 5 dicembre 1984:
periodo: dal 10 giugno 1985 al 12 settembre 1985;
delibera CIPI del 23 settembre 1983, con effetto dal 12 gennaio 1982.

56) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Hagen*, con sede in S. Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno), a decorrere dal 12 dicembre 1983:
periodo: dal 6 dicembre 1985 al 3 giugno 1986;
primo decreto ministeriale 20 luglio 1984;
delibera CIPI del 29 maggio 1980, con effetto dal 15 marzo 1980.

57) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.r.l. Spacesound System*, con sede in Casenuove di Osimo (Ancona), a decorrere dal 16 dicembre 1981:
periodo: dal 29 gennaio 1985 al 27 luglio 1985;
primo decreto ministeriale 28 maggio 1983;
delibera CIPI del 7 novembre 1980, con effetto dal 23 giugno 1980.

58) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.r.l. Spacesound System*, con sede in Casenuove di Osimo (Ancona), a decorrere dal 16 dicembre 1981:
periodo: dal 28 luglio 1985 al 23 gennaio 1986;
primo decreto ministeriale 28 maggio 1983;
delibera CIPI del 7 novembre 1980, con effetto dal 23 giugno 1980.

59) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. C.R.B. Elettronica*, con sede in Ancona, a decorrere dal 26 giugno 1982:
periodo: dal 13 settembre 1985 all'11 marzo 1986;
primo decreto ministeriale 28 maggio 1983;
delibera CIPI del 7 novembre 1980, con effetto dal 18 agosto 1980.

60) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Itemar*, con sede in Monsampolo di Tronto (Ascoli Piceno), a decorrere dal 30 marzo 1984:
periodo: dal 4 gennaio 1985 al 3 aprile 1985;
primo decreto ministeriale 15 aprile 1985;
delibera CIPI dell'8 giugno 1983, con effetto dal 1° ottobre 1982.

61) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Saila*, con sede in Frosinone, a decorrere dal 4 dicembre 1981:
periodo: dal 21 novembre 1985 al 18 febbraio 1986;
primo decreto ministeriale 5 marzo 1984;
delibera CIPI del 27 gennaio 1982, con effetto dall'8 giugno 1981.

62) Lavoratori licenziati dalla azienda *Patty*, con sede in Frosinone, a decorrere dal 12 luglio 1982:
periodo: dal 24 giugno 1986 al 21 settembre 1986;
primo decreto ministeriale 29 marzo 1983;
delibera CIPI dell'11 luglio 1980, con effetto dal 31 gennaio 1980.

63) Lavoratori licenziati dalla azienda *Cartindustria F.lli Doni*, con sede in Ferentino (Frosinone), ufficio amministrativo di Roma, a decorrere dal 28 novembre 1983:
periodo: dal 25 maggio 1986 al 22 agosto 1986;
primo decreto ministeriale 12 luglio 1984;
delibera CIPI del 12 giugno 1984, con effetto dal 14 dicembre 1982.

64) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Cavel*, con sede in Formia (Latina), a decorrere dal 4 luglio 1981:
periodo: dal 27 marzo 1985 al 22 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 6 maggio 1982;
delibera CIPI del 16 novembre 1978, con effetto dal 10 luglio 1978.

65) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Cavel*, con sede in Formia (Latina), a decorrere dal 4 luglio 1981:
periodo: dal 23 settembre 1985 al 21 dicembre 1985;
primo decreto ministeriale 6 maggio 1982;
delibera CIPI del 16 novembre 1978, con effetto dal 10 luglio 1978.

66) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. E.S.B. - Electroacoustic System Building*, con sede in Aprilia (Latina), a decorrere dal 29 settembre 1983:
periodo: dal 20 giugno 1986 al 17 settembre 1986;
primo decreto ministeriale 11 luglio 1984;
delibera CIPI del 28 aprile 1982, con effetto dal 1° ottobre 1981.

67) Lavoratori licenziati dalla azienda *Patty*, con sede in Pomezia (Roma), a decorrere dal 31 dicembre 1981:
periodo: dal 12 giugno 1986 al 9 settembre 1986;
primo decreto ministeriale 30 novembre 1982;
delibera CIPI dell'11 luglio 1980, con effetto dal 31 gennaio 1980.

68) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Alteco*, con sede in Montesilvano (Pescara), a decorrere dal 3 gennaio 1985:
periodo: dall'8 luglio 1985 al 10 ottobre 1985;
delibera CIPI del 22 marzo 1984, con effetto dall'11 luglio 1983.

69) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Alteco*, con sede in Montesilvano (Pescara), a decorrere dal 3 gennaio 1985:
periodo: dall'11 ottobre 1985 all'8 aprile 1986;
delibera CIPI del 22 marzo 1984, con effetto dall'11 luglio 1983.

70) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.r.l. Spica*, con sede in Castelli (Teramo), a decorrere dal 28 aprile 1985:
periodo: dal 1° novembre 1985 al 2 febbraio 1986;
delibera CIPI del 26 novembre 1982, con effetto dal 3 maggio 1982.

71) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.r.l. Spica*, con sede in Castelli (Teramo), a decorrere dal 28 aprile 1985:
periodo: dal 3 febbraio 1986 al 1° agosto 1986;
delibera CIPI del 26 novembre 1982, con effetto dal 3 maggio 1982.

72) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.n.c. F.lli Iacovone*, con sede in Chieti Scalo, a decorrere dal 2 agosto 1981:
periodo: dal 20 luglio 1985 al 15 gennaio 1986;
primo decreto ministeriale 14 gennaio 1983;
delibera CIPI del 5 agosto 1980, con effetto dal 5 febbraio 1979.

73) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. New Daily American*, con sede e stabilimento in Roma, a decorrere dal 24 febbraio 1985:
periodo: dal 27 maggio 1986 al 24 agosto 1986;
primo decreto ministeriale 20 dicembre 1985;
delibera CIPI del 30 marzo 1983, con effetto dal 28 febbraio 1982.

74) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.r.l. Munari Fondo*, con sede in S. Egidio alla Vibrata (Teramo), a decorrere dal 16 aprile 1983:
periodo: dall'11 luglio 1985 all'8 ottobre 1985;
primo decreto ministeriale 13 aprile 1984;
delibera CIPI del 28 ottobre 1982, con effetto dal 19 aprile 1982.

75) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Newtex sud*, con sede in Città S. Angelo (Pescara), a decorrere dal 28 dicembre 1984:
periodo: dal 1° luglio 1985 al 4 ottobre 1985;
delibera CIPI del 20 dicembre 1984, con effetto dal 1° gennaio 1983.

76) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Newtex sud*, con sede in Città S. Angelo (Pescara), a decorrere dal 28 dicembre 1984:
periodo: dal 5 ottobre 1985 al 2 gennaio 1986;
delibera CIPI del 20 dicembre 1984, con effetto dal 1° gennaio 1983.

77) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.n.c. Nuova Nadian*, con sede in S. Egidio alla Vibrata (Teramo), a decorrere dal 21 marzo 1985:
periodo: dal 24 settembre 1985 al 26 dicembre 1985;
delibera CIPI del 22 dicembre 1983, con effetto dal 28 marzo 1983.

78) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.n.c. Nuova Nadian*, con sede in S. Egidio alla Vibrata (Teramo), a decorrere dal 21 marzo 1985:
periodo: dal 27 dicembre 1985 al 24 giugno 1986;
delibera CIPI del 22 dicembre 1983, con effetto dal 28 marzo 1983.

79) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.n.c. I.S.A.T.*, con sede in S. Onofrio di Campli (Teramo), a decorrere dal 28 marzo 1985:
periodo: dal 30 settembre 1985 al 2 gennaio 1986;
delibera CIPI del 27 gennaio 1982, con effetto dall'8 giugno 1981.

80) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.n.c. I.S.A.T.*, con sede in S. Onofrio di Campli (Teramo), a decorrere dal 28 marzo 1985:
periodo: dal 3 gennaio 1986 al 1° luglio 1986;
delibera CIPI del 27 gennaio 1982, con effetto dall'8 giugno 1981.

81) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.n.c. I.S.A.T.*, con sede in S. Onofrio di Campli (Teramo), a decorrere dal 28 marzo 1985:
periodo: dal 2 luglio 1986 al 29 settembre 1986;
delibera CIPI del 27 gennaio 1982, con effetto dall'8 giugno 1981.

82) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Centro multindustria*, con sede in Atessa (Chieti), a decorrere dal 26 ottobre 1984:
periodo: dal 1° maggio 1985 al 3 agosto 1985;
delibera CIPI del 18 gennaio 1985, con effetto dal 19 settembre 1983.

83) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Centro multindustria*, con sede in Atessa (Chieti), a decorrere dal 26 ottobre 1984:
periodo: dal 4 agosto 1985 al 30 gennaio 1986;
delibera CIPI del 18 gennaio 1985, con effetto dal 19 settembre 1983.

84) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Centro multindustria*, con sede in Atessa (Chieti), a decorrere dal 26 ottobre 1984:
periodo: dal 31 gennaio 1986 al 29 luglio 1986;
delibera CIPI del 18 gennaio 1985, con effetto dal 19 settembre 1983.

85 Lavoratori licenziati dalla azienda *Cialini Anna Maria*, con sede in S. Nicolò a Tordino (Teramo), a decorrere dal 30 giugno 1984:
periodo: dal 2 aprile 1985 al 28 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 19 giugno 1985;
delibera CIPI del 22 dicembre 1983, con effetto dal 1° aprile 1983.

86) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Villeroy Boch*, con sede in Teramo, a decorrere dal 15 agosto 1981:
periodo: dal 28 gennaio 1985 al 26 luglio 1985;
primo decreto ministeriale 10 giugno 1982;
delibera CIPI del 27 aprile 1978, con effetto dal 9 marzo 1978.

87) Lavoratori licenziati dalla azienda *Silpa*, con sede in Castellalto (Teramo), a decorrere dal 28 gennaio 1984:
periodo: dal 2 febbraio 1985 al 31 luglio 1985;
primo decreto ministeriale 19 gennaio 1985;
delibera CIPI del 27 maggio 1982, con effetto dal 1° febbraio 1982.

88) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Ghisio*, con sede in Milano e stabilimento in Pavia, a decorrere dal 24 aprile 1983:
periodo: dal 12 gennaio 1986 all'11 aprile 1986;
primo decreto ministeriale 11 luglio 1984;
delibera CIPI del 31 gennaio 1980, con effetto dal 1° settembre 1979.

89) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.r.l. Scaini*, con sede e stabilimento in Milano, a decorrere dal 20 settembre 1984:
periodo: dal 25 marzo 1985 al 27 giugno 1985;
delibera CIPI del 30 marzo 1982, con effetto dal 28 settembre 1981.

90) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.r.l. Scaini*, con sede e stabilimento in Milano, a decorrere dal 20 settembre 1984:
periodo: dal 28 giugno 1985 al 24 dicembre 1985;
delibera CIPI del 30 marzo 1982, con effetto dal 28 settembre 1981.

91) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Manifattura tessile della Lombardia*, con sede e stabilimento in Desio (Milano), a decorrere dal 7 settembre 1984:
periodo: dall'11 settembre 1985 al 9 dicembre 1985;
primo decreto ministeriale 24 ottobre 1985;
delibera CIPI del 9 ottobre 1980, con effetto dal 16 giugno 1980.

92) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Grundig elettronica*, con sede in Rovereto (Trento), stabilimento in Zibito S. Giacomo (Milano), a decorrere dal 1° luglio 1981:
periodo: dal 6 dicembre 1985 al 5 marzo 1986;
primo decreto ministeriale 5 luglio 1983;
delibera CIPI del 6 maggio 1981, con effetto dal 5 gennaio 1981.

93) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.r.l. Miesa*, con sede e stabilimento in Bollate (Milano), a decorrere dal 4 marzo 1984:
periodo: dal 1° dicembre 1985 al 28 febbraio 1986;
primo decreto ministeriale 16 febbraio 1985;
delibera CIPI del 6 maggio 1981, con effetto dal 9 marzo 1981.

94) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Itaca*, già *S.p.a. Cassera*, con sede e stabilimento in Bergamo, a decorrere dal 24 ottobre 1984:
periodo: dal 26 aprile 1985 al 28 luglio 1985;
delibera CIPI del 30 marzo 1983, con effetto dal 2 novembre 1982.

95) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. C.E.I. elettromeccanica*, con sede e stabilimento in Milano, a decorrere dal 22 novembre 1984:
periodo: dal 20 maggio 1985 al 29 agosto 1985;
delibera CIPI del 24 giugno 1982, con effetto dal 1° dicembre 1981.

96) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. C.E.I. elettromeccanica*, con sede e stabilimento in Milano, a decorrere dal 22 novembre 1984:
periodo: dal 30 agosto 1985 al 27 novembre 1985;
delibera CIPI del 24 giugno 1982, con effetto dal 1° dicembre 1981.

97) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Union Resurgo*, con sede e stabilimento in Stagno (Livorno), a decorrere dal 1° maggio 1985:
periodo: dal 1° novembre 1985 al 6 febbraio 1986;
delibera CIPI del 23 settembre 1983, con effetto dal 2 maggio 1983.

98) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Mial*, con sede in Milano, stabilimento in Lomagna (Como), a decorrere dall'11 dicembre 1983:
periodo: dal 5 dicembre 1985 al 4 marzo 1986;
primo decreto ministeriale 7 novembre 1984;
delibera CIPI del 6 maggio 1981, con effetto dal 17 dicembre 1980.

99) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Carrington*, con sede e stabilimento in S. Pietro Sovera (Como), a decorrere dall'8 ottobre 1983:
periodo: dal 4 gennaio 1986 al 3 aprile 1986;
primo decreto ministeriale 20 luglio 1984;
delibera CIPI del 27 maggio 1982, con effetto dal 12 ottobre 1981.

100) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.r.l. Artigianato del sud*, con sede in Capurso (Bari), a decorrere dal 27 febbraio 1984:
periodo: dal 28 novembre 1985 al 26 maggio 1986;
primo decreto ministeriale 16 febbraio 1985;
delibera CIPI del 6 maggio 1981, con effetto dal 1° marzo 1981.

86A6024

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Concessione di agevolazioni ai consorzi e società consortili di ricerca ubicati nei territori meridionali ai sensi dell'art. 12, comma 13, della legge n. 64/1986. (Deliberazione 16 luglio 1986).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la propria delibera del 20 luglio 1979, di approvazione del progetto speciale ricerca scientifica;

Vista la legge n. 651, del 1° dicembre 1983, articoli 1 e 2;

Visto il programma triennale di intervento nel Mezzogiorno, approvato dal CIPE, in data 10 luglio 1985;

Visto l'art. 12, comma 13, della legge 1° marzo 1986, n. 64, concernente i contributi ai consorzi e alle società consortili di ricerca ubicati nei territori meridionali;

Viste le proposte formulate dal Ministero per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di concerto con il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica contenute ed illustrate nel documento «Agevolazioni ai consorzi e società consortili di ricerca ubicati nei territori meridionali» (art. 12, comma 13, legge n. 64/1986);

Udita la relazione del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

Delibera:

Per la concessione dei contributi di cui al comma 13 dell'art. 12 della legge 1° marzo 1986, n. 64, sono approvati i seguenti criteri e modalità:

1) *Soggetti beneficiari.*

Accedono ai contributi nella misura dell'80% dell'investimento, così come prescritto dal comma 13 dell'art. 12 della legge n. 64/86:

a) i consorzi e le società consortili di ricerca, costituiti da enti pubblici;

b) i consorzi e le società consortili di ricerca, a struttura mista, costituiti cioè da enti pubblici e organismi privati;

c) le associazioni di ricerca, costituite da soli enti pubblici o con partecipazione mista pubblico-privata, a condizione del riconoscimento della personalità giuridica;

d) altri organismi di ricerca, ivi incluse le società di ricerca costituite con partecipazione del fondo speciale IMI e quelle di cui all'art. 70 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno, purchè costituiti in consorzi o società consortili.

2) *Attività agevolabili.*

Sono ammesse ai contributi:

a) le iniziative per l'adeguamento e l'ammodernamento funzionale degli impianti ed attrezzature;

b) le iniziative dirette alla realizzazione di progetti di ricerca finalizzati all'espansione e qualificazione dell'apparato produttivo del Mezzogiorno.

Le azioni ammesse ai contributi di cui alla lettera *a)* riguardano l'adeguamento e l'ammodernamento degli impianti ed attrezzature di centri, sezioni, laboratori di ricerca ed in particolar modo gli impianti tecnologici specializzati e le strumentazioni dei laboratori e dei servizi tecnici ad essi connessi, a rapida obsolescenza tecnologia, ivi incluse le eventuali opere murarie, qualora siano strettamente funzionali all'adeguamento e all'ammodernamento.

A tale contributo si può accedere a condizione che sia stato conseguito l'ammortamento tecnico-finanziario degli impianti ed attrezzature di cui sia richiesto l'ammodernamento o l'adeguamento.

Per gli impianti ed attrezzature agevolate, vige l'obbligo a carico dei soggetti beneficiari del vincolo di loro destinazione ad attività di ricerca nelle strutture ubicate nei territori di cui all'art. 1 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno, per cui fu concesso il contributo.

La durata di tale vincolo di destinazione verrà specificata nei singoli provvedimenti di concessione del contributo, tenuto conto dei tempi di obsolescenza tecnologica degli impianti ed attrezzature agevolate, nonchè di ogni altra condizione in quella sede da definirsi.

Le iniziative dirette alla realizzazione di progetti di ricerca di cui alla lettera *b)*, possono prevedere anche azioni per la formazione scientifica e professionale del personale. I progetti che prevedono formazione di personale sono prioritari.

Le agevolazioni di cui sopra possono tra loro coesistere, riguardando azioni diverse di investimento.

La forma di contributo nella spesa ha il carattere di contributo a fondo perduto: tuttavia, nel caso in cui il soggetto agevolato interrompa il piano di investimenti o il progetto di ricerca, per cause diverse da fondati motivi tecnici, dovrà rimborsare le somme fino ad allora percepite, secondo modalità da stabilirsi di volta in volta dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sentito il parere del comitato tecnico-scientifico di cui in seguito.

Ove la causa dell'interruzione sia imputabile al soggetto beneficiario delle agevolazioni, oltre al rimborso delle somme percepite, lo stesso dovrà liquidare gli interessi a tasso legale su dette somme.

3) *Obiettivi tematici.*

Gli obiettivi tematici tendenti allo sviluppo di settori ad economia avanzata o di settori strategici per lo sviluppo del Mezzogiorno, sono i seguenti:

a) tecnologie alimentari;

b) acquacoltura;

c) fonti rinnovabili di energia e risparmio energetico;

d) nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione e loro applicazione all'industria manifatturiera;

e) biotecnologia;

f) biomedicina;

g) tecnologie di nuovi materiali;

h) pianificazione urbana ed habitat moderno;

i) tecnologie spaziali per la gestione del territorio e per i moderni sistemi di telecomunicazione;

l) robotica avanzata;

m) nuove tecnologie applicate alla formazione di base e alla formazione professionale.

4) *Comitato tecnico-scientifico.*

Presso il dipartimento per il Mezzogiorno, di cui all'art. 3 della legge n. 64/1986, è costituito un comitato tecnico-scientifico.

Nelle more della istituzione di detto dipartimento, il comitato tecnico-scientifico opera nell'ambito dell'ufficio del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

Il comitato, nominato dal Ministro per il Mezzogiorno, sentito il Ministro per la ricerca scientifica e tecnologica, è composto da rappresentanti designati dal Ministro per il Mezzogiorno, dal Ministro per la ricerca scientifica, dal Ministro dell'agricoltura, dal Ministro del bilancio, dal Ministro dell'industria e da quello delle partecipazioni statali, ed è presieduto dallo stesso Ministro per il Mezzogiorno. In caso di assenza o impedimento del presidente, il comitato è presieduto da un delegato del Ministro per il Mezzogiorno.

5) *Modalità per la concessione dei contributi.*

Le domande di ammissione alle agevolazioni dovranno pervenire al Ministro per il Mezzogiorno ed al Ministro per la ricerca scientifica e tecnologica. Il Ministro per il Mezzogiorno emana il provvedimento di ammissibilità al contributo richiesto, sulla base del parere del comitato tecnico-scientifico.

Il Ministro per il Mezzogiorno fisserà con proprio decreto le procedure relative alla concessione dei contributi, alla loro erogazione e ai termini temporali della procedura.

6) *Indicatori di ammissibilità.*

Per le valutazioni delle iniziative per l'adeguamento e l'ammodernamento funzionale degli impianti e delle attrezzature, da ammettere a contributo, si terrà conto, in particolare:

a) della rilevanza tecnologica dell'iniziativa, in relazione alla situazione e prospettive del mercato, considerando preferenziali quei settori di attività con un mercato in via di formazione, suscettibile di rapida evoluzione;

b) della capacità di integrazione degli impianti e delle attrezzature in programmi di ricerca o di sviluppo tecnologico, promossi ed in compartecipazione con imprese industriali, enti pubblici ed economici, organismi di ricerca;

c) dell'interesse internazionale delle iniziative di ricerca o di sviluppo tecnologico, da cui risulti una compartecipazione straniera, sia pure come sovvenzione finanziaria pro-quota;

d) dei programmi mirati alla costituzione di uffici di liaison ricerca-industria, o centri di innovazione per promuovere l'innovazione organizzativa, tecnologica e gestionale nelle piccole/medie industrie, nonchè di laboratori di certificazione ed omologazione di prodotti hardware e software.

Per la valutazione dei progetti di ricerca da ammettere al contributo, si terrà conto delle iniziative:

a) inseribili e/o raccordabili con le tematiche dei progetti finalizzati del CNR, con i programmi nazionali di ricerca di cui alla legge n. 46/1982 e con i programmi di ricerca della Comunità europea e che abbiano rilevanza per la crescita del sistema scientifico e tecnologico del Mezzogiorno;

b) promosse e sviluppate come joint-ventures industriali, scientifiche e tecnologiche, tra operatori interni all'area meridionale, grandi industrie nazionali, organismi di ricerca, enti pubblici ed enti pubblici economici;

c) comprensive di azioni volte alla promozione di formazione di ricercatori e tecnici;

d) promosse e sviluppate, in progetti di cooperazione internazionale, tra organi ed enti sia nazionali che esteri, in particolare qualificazione tecnico-scientifica.

7) *Coordinamento tra agevolazioni di fonte finanziaria diversa.*

Le agevolazioni di cui ai punti che precedono non sono cumulabili per iniziative aventi stesso oggetto e finalità, con agevolazioni a valere su altri fondi pubblici nazionali e/o fondi internazionali o comunitari.

8) *Relazione annuale.*

Al termine di ogni esercizio finanziario il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno trasmette al CIPE ed al Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, una relazione tecnico-finanziaria relativa alle agevolazioni concesse ai sensi del citato art. 12, comma 13, della legge n. 64/1986.

9) Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno cura l'applicazione della presente delibera e detta le opportune disposizioni e direttive per l'attuazione dei criteri e per le eventuali integrazioni che si rendessero indispensabili, al fine di garantire nel tempo i necessari adeguamenti operativi.

Roma, addì 16 luglio 1986

Il Ministro-Presidente delegato: ROMITA

86A6116

REGIONE PIEMONTE

Cancellazione della ditta «Vinicola del Sud», in Leinì, dalla tabella *B* allegata all'ordinanza ministeriale 12 aprile 1986

Il presidente della giunta regionale del Piemonte con nota prot. 5261/2/135 in data 17 luglio 1986 comunica ai sensi dell'art. 4 dell'ordinanza del Ministero della sanità 23 maggio 1986, che la ditta «Vinicola del Sud», in Leinì (Torino), viene depennata dalla tabella *B* allegata all'ordinanza ministeriale 12 aprile 1986, e successivi aggiornamenti.

86A6149

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nel comune di Anzio

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 23 gennaio 1986 per il posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nel comune di Anzio;

Visto il decreto ministeriale in data 4 giugno 1986 modificato parzialmente con successivo decreto dell'11 luglio 1986 con i quali è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 27 giugno 1942, n. 851; 9 agosto 1954, n. 748; 8 giugno 1962, n. 604; 17 febbraio 1968, n. 107 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

E approvata la graduatoria dei candidati al concorso per titoli al posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nel comune di Anzio, nell'ordine appresso indicato:

1)	Galatro Vittorio	punti	127,058	su 174
2)	Lentini Vincenzo	»	126,398	»
3)	Claudione Antonio	»	126,134	»
4)	Amico Salvatore	»	125,391	»
5)	Salvatore Fausto	»	125,318	»
6)	Colajanni Giovanni	»	124,349	»
7)	Busillo Giovanni	»	124,255	»
8)	Sajeva Giuseppe	»	123,640	»
9)	Ciraulo Giorgio	»	123,191	»
10)	Pianeselli Lamberto	»	123,148	»
11)	Scherillo Antonio	»	122,793	»
12)	Campagnari Gustavo	»	121,713	»
13)	Torella Michele	»	121,114	»
14)	Sensi Fernando	»	120,367	»
15)	Franco Vincenzo	»	119,810	»
16)	Scalzo Guido	»	119,757	»
17)	Rizzo Gerlando	»	119,720	»
18)	Raso Bernardo	»	119,433	»
19)	Zaffuto Paolo	»	119,395	»
20)	Carmina Giorgio	»	119,218	»
21)	Rizzo Antonio	»	118,656	»
22)	Caccavale Antonio	»	117,686	»
23)	Donato Antonino	»	117,605	»
24)	Bafundi Arturo	»	117,498	»
25)	Longo Libero Benito	»	117,407	»
26)	Cavallucci Romolo	»	117,081	»
27)	Santoro Domenico	»	117,024	»
28)	Patriarca Mario	»	117,020	»
29)	Lo Savio Giovanni	»	116,790	»
30)	Quintino Carlo	»	116,232	»
31)	Franco Nicolò	»	116,125	»
32)	Liotti Francesco	»	115,866	»
33)	Coniglione Sebastiano	»	115,461	»
34)	Lucchetti Silvio	»	115,181	»
35)	Ugolotti Enrico	»	115,100	»
36)	Rachele Gregorio	»	114,616	»
37)	Porretta Salvatore	»	113,886	»
38)	Brocato Salvatore	»	113,272	»
39)	Guerra Francesco	»	113,092	»
40)	Pavonelli Giuseppe	»	112,588 -	»
41)	Galvano Michele	»	112,145	»
42)	Monea Luigi	»	111,784	»
43)	Rotondi Albino	punti	110,726	su 174
44)	Slongo Roberto	»	109,849	»
45)	Criscuoli Matteo	»	109,483	»
46)	Barone Ciro Vincenzo	»	109,436	»
47)	Piagneri Leo	»	109,365	»
48)	Pedroli Alberto	»	109,306	»
49)	Orefice Antonino	»	109,002	»
50)	Nardone Luigi	»	108,220	»
51)	Asfalto Domenico	»	107,890	»
52)	Spada Giuseppe	»	104,265	»
53)	Bigoni Riccardo	»	103,977	»
54)	Farruggia Gerlando	»	103,116	»
55)	Schiesaro Gianfranco	»	102,843	»
56)	Potenza Giuseppe	»	102,615	»
57)	Ardissone Carlo	»	102,365	»
58)	Vinci Giovanni	»	102,085	»
59)	Spagnuolo Sergio	»	99,805	»
60)	Belloli Mario	»	98,243	»
61)	Chiaramonte Vito	»	97,613	»
62)	Angelini Enrico	»	97,486	»
63)	Zerillo Salvatore	»	96,978	»
64)	Capizzi Vincenzo	»	96,849	»
65)	Canna Antonio	»	94,258	»
66)	Flora Giuseppe	»	94,191	»
67)	Ciocca Orlando	»	79,374	»
68)	Ubertazzi Eugenio	»	77,784	»
69)	D'Aurizio Tito	»	75,250	»
70)	Gioia Vincenzo	»	71,124	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, addì 23 luglio 1986

p. *Il Ministro:* CIAFFI

86A6126

MINISTERO DELLA DIFESA

Posti d'impiego civile per coadiutore nel ruolo del personale delle carriere esecutive del Ministero dei trasporti riservati ai sottufficiali delle Forze armate e dei Corpi di polizia in servizio permanente effettivo.

Sono disponibili, nel ruolo del personale della carriera esecutiva dei coadiutori del Ministero dei trasporti, trentasei posti di coadiutore (quarta qualifica funzionale) spettanti ai sottufficiali delle Forze armate e dei Corpi di polizia, già in nota per il passaggio all'impiego civile e quindi in possesso dei requisiti di cui è cenno nell'art. 352 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I sottufficiali che intendano concorrere ai suindicati posti dovranno presentare al Corpo di appartenenza, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente circolare nella *Gazzetta Ufficiale*, apposita domanda in carta bollata da L. 3.000 nella quale dovranno dichiarare anche di essere disposti a raggiungere le sedi di servizi ubicate nei capoluoghi di provincia delle regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Liguria, Emilia-Romagna e Toscana.

Gli aspiranti utilmente collocati in graduatoria saranno invitati ad esprimere le loro preferenze in relazioni alle sedi suelencate e di tali preferenze sarà tenuto conto in base all'ordine di graduatoria degli aspiranti stessi. In tale occasione i medesimi dovrano impegnarsi, per iscritto, a permanere per almeno cinque anni, nella sede loro assegnata.

Saranno considerate fuori termine e pertanto irricevibili le domande che perverranno oltre il termine stabilito, ai detti Corpi.

Questi dovranno dichiarare in calce a ciascuna domanda la data sotto la quale la stessa è stata presentata.

Le domande dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, dovranno essere — immediatamente dopo la loro presentazione — corredate dal documento (elenco notizie) di cui alla circolare n. 1019/*A* del 24 settembre 1963, trasmesse dagli enti presso i quali gli interessati sono in servizio direttamente alla Direzione generale per i sottufficiali e militari di truppa dell'Esercito, alla Direzione generale per il personale militare della Marina, ai comandi di regione Aerea, all'ufficio dell'ispettore dell'Aviazione per la Marina ed al reparto sevizi centrale Aeronautica militare che, a loro volta, rimetteranno, entro trenta giorni, le domande stesse alla Direzione generale per gli impiegati civili - Ministero della difesa - Palazzo Esercito.

Le domande prodotte dai sottufficiali dei Corpi di polizia dipendenti dalle amministrazioni di grazia e giustizia, delle finanze, dell'agricoltura e foreste, dovranno essere trasmesse, con ogni urgenza, dagli enti presso i quali gli interessati sono in servizio, alle rispettive amministrazioni centrali che provvederanno, entro trenta giorni, a rimetterle, corredate della documentazione di cui sopra è cenno, alla già citata Direzione generale per gli impiegati civili di questo Ministero.

Non hanno titolo a concorrere agli anzidetti posti i sottufficiali che alla scadenza del termine stabilito nel secondo comma della presente circolare hanno acquisito diritto a pensione per anzianità di servizio o siano cessati dal servizio da più di cinque anni, ovvero siano incorsi nella perdita del grado, nonché per una delle cause indicate nelle norme che rispettivamente li riguardano (primo comma dell'art. 58 della legge 31 luglio 1954, n. 599; primo comma dell'art. 57 della legge 3 aprile 1958, n. 560; primo comma dell'art. 57 della legge 18 febbraio 1963, n. 173; primo comma degli articoli 1 e 5 della legge 17 aprile 1957, n. 260 e articoli 50 e seguenti della legge 3 agosto 1961, n. 833; art. 10 della legge 18 febbraio 1963, n. 301).

I sottufficiali prescelti che all'atto della comunicazione della avvenuta nomina nel ruolo in argomento, risultino già cessati dal servizio permanente effettivo per i seguenti motivi:

a domanda;

non idoneità alle attribuzioni del grado o scarso rendimento saranno esclusi dal passaggio all'impiego civile.

I vincitori del concorso conseguiranno la nomina a coadiutore, corrispondente alla quarta qualifica funzionale, con attribuzione dello stipendio annuo lordo di L. 4.928.000 (quarto livello, seconda classe, così determinato ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubbblica 25 giugno 1983, n. 344).

L'eventuale trattamento economico più favorevole in godimento alla data della nomina, per stipendio e per altre indennità pensionabili, ovvero per la parte di esse utile a pensione, sarà conservato agli interessati mediante attribuzione di scatti di stipendio, riassorbibili con l'attribuzione delle successive classi.

Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1983 concernente la delega di firma all'on. sottosegretario dott. Tommaso Bisagno.

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati.

Roma, addì 22 luglio 1986

p. *Il Ministro:* BISAGNO

ELENCO NOTIZIE

Grado, cognome e nome e matricola ....

....

se in servizio o in congedo (in quest'ultima ipotesi specificare la causa) .... data e luogo di nascita ....

Servizio prestato in altre amministrazioni dello Stato ....

Data conseguimentio pensione vitalizia.......................................

Situazioni di famiglia (se ammogliato indicare il numero dei figli)

....

Indicare eventuali titoli di cui all'art. 5 comma quarto del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato

....

Eventuali sedi di gradimento ....

Data, ...

Firma

....

Visto del comando: ....

86A6083

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Elevazione, da undici a diciassette, del numero dei posti del concorso a coadiutore nel ruolo della ex carriera esecutiva

IL MINISTRO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Visto il decreto ministeriale 5 febbraio 1986, registrato alla Corte dei conti, addì 2 aprile 1986, registro n. 4 Turismo, foglio n. 228, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 13 maggio 1986, con il quale è stato indetto il concorso pubblico, per esami, a undici posti di coadiutore nel ruolo del personale della ex carriera esecutiva;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 agosto 1985, registrato alla Corte dei conti, addì 11 aprile 1986, registro n. 3 Presidenza, foglio n. 336, con cui ai sensi dell'art. 27 della legge 18 marzo 1986, n. 249, il Ministero del turismo e dello spettacolo è stato autorizzato, fra l'altro, a mettere a pubblico concorso, per esami, sei posti nella qualifica iniziale del ruolo amministrativo della ex carriera esecutiva;

Considerato che la sommatoria dei posti già messi a concorso con il suddetto decreto ministeriale 5 febbraio 1986 e di quelli autorizzati con il citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 agosto 1985, è pari alla disponibilità dei posti in organico;

Considerato, ancora, che il concorso pubblico a undici posti di coadiutore in prova indetto con il citato decreto ministeriale 5 febbraio 1986 deve ancora essere espletato e che si prevede la partecipazione ad esso di un numero elevato di candidati;

Considerato, altresì, che il nuovo concorso pubblico comporterebbe un notevole onere finanziario, mentre le esigenze dell'amministrazione posono essere soddisfatte adottando le misure che consentano una sollecita definizione della procedura concorsuale e cioè elevando il numero dei posti del concorso pubblico indetto con decreto ministeriale 5 febbraio 1986;

Decreta:

Il numero dei posti del concorso pubblico, per esami, a undici posti di coadiutore in prova nel ruolo della ex carriera esecutiva (quarta qualifica funzionale), indetto con decreto ministeriale 5 febbraio 1986, registrato alla Corte dei conti, addì 2 aprile 1986, registro n. 4 Turismo, foglio n. 228, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 13 maggio 1986, è elevato da undici a diciassette.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 giugno 1986

Il Ministro: LAGORIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 luglio 1986
Registro n. 6 Turismo, foglio n. 74

86A6082

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso ordinario, per esami e titoli, a due posti di segretario, quinta qualifica funzionale, per l'accesso al ruolo nazionale dei conservatori di musica, accademie di belle arti ed accademie nazionali d'arte drammatica e di danza.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 2 marzo 1963, n. 262;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420 con particolare riferimento agli articoli 9 e 37;

Vista la legge 4 agosto 1977, n. 517, con particolare riferimento agli articoli 11 e 13;

Vista la legge 8 agosto 1977, n. 663;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, con particolare riferimento agli articoli 47 e 48;

Vista la legge 16 luglio 1984, n. 326;

Vista la legge 25 agosto 1982, n. 604, con particolare riferimento all'art. 15;

Vista l'ordinanza ministeriale 6 novembre 1984, relativa ai concorsi ordinari per esami e titoli, per l'accesso ai ruoli provinciali della quinta qualifica funzionale del personale non docente statale;

Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 732;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444, con particolare riferimento all'art. 7;

Vista la circolare ministeriale n. 337 dell'8 novembre 1984 prot. n. 4853;

Considerato che a norma dell'art. 9 del sopracitato decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, i provveditori agli studi debbono emanare nelle rispettive provincie i concorsi per titoli per l'accesso ai ruoli provinciali del personale della scuola.

Considerato che ai sensi dell'art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica n. 420/74 la competenza ad espletare i predetti concorsi è attribuita all'amministrazione centrale;

Considerato che, per effetto delle diposizioni di cui all'art. 48 della citata legge n. 312/80, i posti da destinare ai concorsi ordinari per l'accesso al ruolo nazionale sopraindicato delle predette qualifiche funzionali risultano essere pari al 20% delle disponibilità organiche;

Decreta:

Art. 1.

Concorso ordinario, per esami e titoli, a posti di segretario in prova, quinta qualifica funzionale

È indetto un concorso ordinario, per esami e titoli, a due posti di segretario in prova, quinta qualifica funzionale, nel ruolo nazionale dei conservatori di musica, accademie di belle arti e accademie nazionali di arte drammatica, e di danza

Art. 2.

Posti liberi e vacanti da mettere a concorso

Sono messi a concorso, dopo aver proceduto all'accantonamento dei posti destinati ai concorsi riservati di cui all'art. 48 della legge n. 312/80, due posti della carriera di concetto, quinta qualifica funzionale, corrispondenti al 20% di quelli disponibili al 1° ottobre 1983 dopo aver decurtato i posti corrispondenti alle unità di personale privo della sede di titolarità o in posizione soprannumeraria rispetto all'organico di diritto 83/84 e che alla data del 20 aprile 1984 risultino nuovamente disponibili per effetto dell'organico di diritto 1984-85.

Art. 3.

Requisiti per l'ammissione al concorso

Possono partecipare al concorso, per esami e per titoli, di cui al presente bando i candidati che, alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, siano in possesso dei seguenti requisiti:

A) Cittadinanza italiana, sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

B) Età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 35, salvo i casi di elevazione e di non applicazione del limite massimo di età previsti dalle norme vigenti. In particolare tale limite è elevato:

1) di un anno per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domande di partecipazione al concorso;

2) di un anno per ogni figlio vivente alla medesima data.

L'elevazione di cui al punto 1) si cumula con quello di cui al punto 2) purché non si superino complessivamente i 40 anni;

3) ad anni 40 per coloro che siano stati deportati in territorio nemico, per i profughi e per coloro che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale.

Il beneficio di cui al punto 3) assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante;

4) ad anni 45 per i mutilati, per gli invalidi di guerra e per servizio ed, in genere, per coloro ai quali è per legge esteso lo stesso beneficio.

Il beneficio di cui al punto 4) assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Si prescinde dal limite di età nei confronti:

dei dipendenti di ruolo dello Stato;

dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e Aeronautica cessati dal servizio a domanda o d'autorità in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220 e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

del personale che abbia prestato servizio in qualità di segretario supplente annuale ai sensi dell'art. 15, comma 2 e 3 legge 26 maggio 1982, n. 270, successivamente alla data di entrata in vigore della citata legge n. 270/1982, limitatamente ai concorsi indetti in prima applicazione.

C) Idoneità fisica all'impiego.

D) Godimento dei diritti politici.

E) Qualsiasi diploma di maturità (o di abilitazione secondo il precedente ordinamento) (1) nonché i diplomi di istituto professionale limitatamente alle qualifiche seguenti:

segretario di azienda;

addetto alla segreteria di azienda;

contabile d'azienda;

addetto alla contabilità d'azienda.

Ai sensi dell'art. 47, secondo comma, della legge n. 312/80, per il personale in servizio nella quarta qualifica funzionale, che alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso abbia raggiunto l'azianità di cinque anni di servizio di ruolo effettivo (2), sommando al servizio nella qualifica funzionale di appartenenza quello prestato nella carriera corrispondente, si prescinde dal titolo di studio di cui al punto *E)*, purché sia in possesso del titolo di studio richiesto per la qualifica di appartenenza.

Non possono partecipare al concorso;

coloro che sono esclusi dall'elettorato attivo politico;

coloro che sono stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione o dichiarati decaduti per aver conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

i dipendenti dello Stato o di enti pubblici collocati a riposo in applicazione di disposizioni a carattere transitorio o speciale.

Art. 4.

Domande di ammissione e titoli

La domanda di ammissione, redatta su carta legale, secondo lo schema unito al presente bando (allegato *B*) dovrà essere presentata al Ministero della pubblica istruzione - Ispettorato istruzione artistica - Divisione II - Sezione II - Via Michele Carcani, 61, Roma.

La domanda dovrà essere inoltrata entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, pena l'esclusione dal concorso.

Nella domanda di ammissione gli aspiranti dovranno dichiarare, sotto la propria responsabilità:

A) Il cognome ed il nome. Per le coniugate va indicato solo il cognome di nascita.

B) La data ed il luogo di nascita.

---

(1) È da considerare valido ogni titolo di studio che, secondo la normativa attualmente vingente, consente l'iscrizione ad almeno un corso di laurea.

(2) Ai fini del presente bando la certificazione del servizio prestato è valida anche se priva di annotazioni di merito, purché non rechi esplicita menzione di eventuali motivi di demerito.

C) Il possesso della cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

D) Il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione e della cancellazione dalle liste medesime.

E) Le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali carichi penali pendenti.

F) Il possesso del titolo di studio richiesto.

G) Gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni ed eventualmente le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

H) La posizione nei riguardi degli obblighi militari se uomini.

Coloro che, avendo superata l'età di 35 anni, chiedano l'ammissione al concorso in applicazione delle norme vigenti, dovranno precisare, a pena di esclusione, i titoli in base ai quali hanno diritto alla non applicazione o alla elevazione del limite massimo di età.

Al fine di far valere il diritto alla riserva dei posti di cui all'art. 12 della legge n. 482/68 e alle preferenze di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3/57, e successive modificazioni i candidati potranno farne menzione nella domanda stessa, ove ne siano già in possesso.

A norma della legge 4 gennaio 1968, n. 15, le dichiarazioni di cui sopra sostituiscono, fino alla presentazione della documentazione, le relative certificazioni.

La domanda dovrà recare la data e dovrà essere sottoscritta dall'aspirante.

La sottoscrizione dovrà essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la documentazione o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco.

Per gli impiegati civili dello Stato, in luogo della predetta autenticazione, è sufficiente il visto del capo dell'istituto o dell'ufficio presso il quale il candidato presta servizio.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del reparto al quale appartengono.

Per i candidati che si trovino all'estero la firma dovrà essere autenticata dalla competente autorità consolare.

L'aspirante ha l'onere di indicare nella domanda l'esatto recapito. Ogni variazione di recapito dovrà essere comunicata mediante lettera raccomandata al Ministero della pubblica istruzione - Ispettorato istruzione artistica - Divisione II - Sezione II - Via Michele Carcani, 61, Roma.

La domanda dovrà essere spedita per raccomandata con avviso di ricevimento, oppure recapitata a mano; in quest'ultimo caso l'interessato ha diritto al rilascio della ricevuta comprovante l'avvenuta presentazione.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile se presentate all'ufficio postale entro il termine di scadenza sopra indicato; a tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Per le domande recapitate a mano la data di arrivo sarà attestata dal timbro a calendario dell'ufficio ricevente.

I candidati residenti all'estero debbono inoltrare la documentazione entro il termine precisato per il tramite del Ministero degli affari esteri - Direzione generale per le relazioni culturali. A tal fine verrà preso in considerazione la data di accettazione dell'ufficio consolare o diplomatico al quale la domanda dovrà essere presentata.

Alla domanda va allegata la scheda personale fac-simile di cui all'allegato *D)* del presente bando.

Art. 5.

Presentazione dei titoli

Alla domanda di partecipazione al concorso dovranno essere allegati, affiché possano essere valutati, i titoli di cultura e di servizio di cui alla annessa tabella (Allegato *A*) (1), compreso il titolo di studio richiesto con l'indicazione della votazione riportata. Potranno altresì essere allegati i seguenti documenti:

a) certificato attestante il diritto alla riserva di cui all'art. 12 della legge n. 482/68 (2);

b) certificato attestante il diritto alla preferenza a parità di punteggio di cui all'art. 5, quarto comma, del decreto del presidente della Repubblica n. 3/57, e successive modificazioni ed integrazioni (2).

I documenti di cui sopra potranno pervenire anche separatamente alla domanda purché inoltrati entro il termine e con le modalità previste per la domanda stessa.

Per i titoli di cui al presente articolo non è ammesso far riferimento a documentazione già presentata e agli atti dell'amministrazione.

In deroga a quanto previsto dal secondo comma del presente articolo, i candidati residenti all'estero, fermo restando l'obbligo di presentare entro il termine di trenta giorni la domanda di ammissione, possono presentare i documenti attestanti i titoli valutabili nell'ulteriore termine di giorni trenta. Detti titoli, tuttavia, debbono essere stati conseguiti entro il termine utile per la presentazione della domanda di ammissione; la residenza in territorio di altro Stato dovrà essere comprovata mediante apposito documento allegato alla domanda di ammissione.

I titoli e i documenti non presentati o prodotti oltre il termine di scadenza non saranno presi in alcuna considerazione, anche se indicati nella domanda e nell'elenco.

I documenti attestanti i titoli che, a norma delle vigenti disposizioni, danno diritto alla riserva dei posti (primo comma, lettera *a)* ovvero alla preferenza nella graduatoria a parità di punteggio (primo comma, lettera *b)*, qualora non siano stati allegati alla domanda di ammissione, dovranno essere prodotti entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data di chiusura delle prove orali. Detti titoli sono presi in considerazione anche se acquisiti dai candidati successivamente alla presentazione della domanda, ma entro il predetto termine di quindici giorni dalla data di chiusura delle prove orali (allegato *E* e *F*).

L'ispettorato istruzione artistica inviterà gli interessati a regolarizzare, entro un breve termine, la domanda e la documentazione formalmente imperfette o non in regola con le norme sul bollo.

Art. 6.

Norme sui documenti

I documenti debbono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo. I candidati indigenti hanno facoltà di presentare in carta libera i documenti di cui all'art. 26 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purché dai documenti stessi risulti esplicitamente la condizione di indigenza mediante la citazione degli estremi dell'attestato del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza.

I documenti possono essere esibiti, oltre che in originale e in copia notarile, anche in copie ottenute con procedimenti meccanici e fotografici di cui alla tabella *B* annessa al decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 1962 (*Gazzetta Ufficiale* n. 209 del 20 settembre 1962) autenticata ai sensi dell'art. 14, comma secondo, della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni.

Non si terrà conto delle copie non autenticate; le infrazioni al bollo saranno denunciate all'ufficio del registro per le conseguenti sanzioni ai sensi dell'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

Sono soggetti alla legalizzazione, secondo le modalità indicate nell'art. 15 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, le firme sugli atti e sui documenti di cui agli articoli 16 e 17 della legge medesima e precisamente:

A) Le firme dei capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute sui diplomi originali e sui certificati di studio da prodursi agli uffici pubblici fuori della provincia in cui ha sede la scuola, sono legalizzate dalla competente autorità scolastica provinciale.

B) Le firme sugli atti e documenti formati all'estero da autorità estere e da valere nello Stato sono legalizzate dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero. Le firme apposte su atti e documenti dai competenti organi delle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane o dai funzionari da loro delegati non sono soggette a legalizzazione. Agli atti e documenti avanti indicati, redatti in lingua

---

(1) Ai fini del presente bando la certificazione del servizio prestato è valida anche se priva di annotazioni di merito, purché non rechi esplicita menzione di eventuali motivi di demerito.

(2) Per i termini di acquisizione e di presentazione vedere anche il comma sesto del presente articolo.

straniera, deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale. Le firme sugli atti e documenti formati nello Stato o da valere nello Stato, rilasciati da una rappresentanza diplomatica o consolare estera nello Stato, sono legalizzate dal Ministero degli affari esteri. Sono fatte salve le esenzioni dall'obbligo della legalizzazione e della traduzione stabilite da leggi o da accordi internazionali.

È sempre in facoltà dell'amministrazione accertare con mezzi propri la veridicità dei documenti esibiti dai concorrenti.

Art. 7.

Esclusione dal concorso

Tutti i candidati sono ammessi al concorso con riserva.

L'amministrazione può disporre, in ogni momento, con decreto motivato, l'esclusione dal concorso nei confronti di:

a) coloro che abbiano presentato la domanda oltre il termine prescritto;

b) coloro che non siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 3 e la cui domanda sia mancante di taluna delle dichiarazioni di cui alle lettere *A), B), C), D), F)* e *H)*, del comma quarto del precedente art. 4;

c) coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione e dichiarati decaduti per aver conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi e viziati da invalidià insanabile;

d) i dipendenti dello Stato o di enti pubblici collocati a riposo in applicazione di disposizioni di carattere transitorio o speciale;

e) coloro che non abbiano risposto all'invito, nel termine prescritto, alla regolarizzazione della domanda.

L'esclusione è disposta con decreto motivato del quale sarà data integrale comunicazione all'interessato, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento prima dell'inizio della prova scritta.

L'esclusione è effettuata sulla base della dichiarazione fatta dal candidato nella domanda di ammissione ovvero sulla base di accertamenti svolti dall'autorità scolastica.

Decadono altresì dal diritto alla preferenza e alla riserva coloro che non abbiano presentato i prescritti documenti nei termini previsti dall'art. 5, comma sesto.

Art. 8.

Commissione giudicatrice del concorso

La commissione giudicatrice è costituita secondo le modalità dettate dall'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420.

Qualora il numero dei concorrenti che abbiano partecipato alle prove scritte fosse superiore a 500, la commissione sarà integrata, sempre secondo le modalità di cui al citato art. 11, con altri tre componenti, di cui uno scelto tra i presidi, per ogni gruppo di 500 e frazione di 500 concorrenti. In tal caso la commissione si costituirà in sottocommissioni alle quali sara preposto il presidente della commissione originaria che a sua volta sarà integrata da un altro componente e si trasformerà in sottocommissione, in modo che il presidente possa assicurare il coordinamento di tutte le sottocommissioni così costituite.

Le funzioni di segretario saranno svolte sia per la commissione originaria che per ciascuna sottocommissione da un impiegato della sesta qualifica dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica.

Qualora venisse a mancare uno dei membri, l'ispettorato istruzione artistica lo sostituirà con altra persona appartenente alla categoria corrispondente, senza che occorra ripetere le operazioni di esame fino ad allora espletate.

Art. 9.

Prove di concorso

Il concorso consta di due prove scritte e di una prova orale e verte sull'unito programma (allegato *C*).

Le prove scritte si svolgeranno nella sede e nei giorni indicati nella Gazzetta Ufficiale *della Repubblica italiana del 15 ottobre 1986.*

I candidati muniti di uno dei documenti di identificazione indicati al successivo art. 11, si presenteranno alla sede di esame in tempo utile tenendo conto che le operazioni di appello e di identificazione cominceranno alle ore 8, onde consentire di iniziare le prove scritte alle ore 9,30.

Perde il diritto a sostenere le prove il concorrente che ad esse non si presenti nel giorno, nell'ora e nel luogo stabiliti.

I candidati ammessi alla prova orale saranno singolarmente convocati per il giorno e l'ora fissati dalla commissione giudicatrice, con lettera raccomandata, almeno venti giorni prima della prova orale. Nelle lettere di convocazione per la prova orale sarà data comunicazione del voto riportato nella prova scritta.

Nel caso che i candidati ne siano impediti da gravi motivi, da documentarsi debitamente e, se si tratti di infermità, mediante certificato rilasciato dalla competente autorità sanitaria, potrà essere esaminata la possibilità di autorizzare, solo per una volta, il rinvio della prova orale qualora la commissione giudicatrice non abbia esaurito i propri lavori. La domanda di rinvio va redatta su carta da bollo e indirizzata all'ispettorato istruzione artistica. Coloro che si trovino comunque in servizio dovranno far confermare il motivo della domanda dal capo della scuola e dell'ufficio. Adeguati accertamenti potranno essere effettuati dall'amministrazione nei confronti dei candidati che non prestino servizio. La domanda si intende proposta a rischio esclusivo del candidato ed è da considerare respinto in caso di mancata comunicazione di accoglimento.

Ogni giorno, alla chiusura delle operazioni relative alla prova orale, la commissione forma l'elenco dei candidati che quel giorno hanno sostenuto la prova medesima con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione giudicatrice, è affisso nel medesimo giorno all'albo del locale dove si svolgono gli esami.

I candidati si dovranno presentare alla sede d'esame muniti di un idoneo documento di identificazione di cui al successivo art. 11.

Art. 10.

Valutazione delle prove - Valutazione dei titoli

La commissione giudicatrice del concorso dipone di 100 punti, di cui 40 per le prove scritte, 40 per la prova orale e 20 per i titoli. Le prove scritte si intendono superate se i candidati abbiano riportato complessivamente la votazione non inferiore a punti 28 su 40 e non meno di dodici ventesimi in ciascuna delle singole prove scritte.

La prova orale si intende superata se i candidati abbiano conseguito la valutazione di almeno 28 su 40. La commissione giudicatrice procede, soltanto per i candidati che hanno superato le prove scritte e la prova orale, alla valutazione dei titoli in base ai punteggi stabiliti nell'annessa tabella (allegato *A*).

I periodi di servizio nonché i titoli di cultura, valutabili sono quelli maturati alla data di scadenza della domanda di partecipazione al concorso.

Art. 11

Identificazione dei concorrenti

I concorrenti debbono presentarsi alle prove scritte e a quella orale muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento, non scaduti:

1) fotografia di data recente (applicata sul prescritto foglio di carta bollata) provvista della firma del concorrente, autenticata dal segretario comunale o da un notaio;

2) libretto ferroviario personale, se il concorrente è dipendente dello Stato;

3) passaporto;

4) carta di identità;

5) tessera postale;

6) porto d'armi;

7) patente automobilistica;

8) libretto universitario.

Art. 12.

Formazione e pubblicazione della graduatoria

La graduatoria di merito e compilata dalla commissione esaminatrice e dalle sottocommissioni riunite congiuntamente, sulla base dei punteggi riportati nelle prove scritte, nella prova orale e nella valutazione dei titoli. Si osservano le riserve di cui all'art. 12 della legge n. 482/68, determinato nel numero necessario a coprire le relative aliquote, quale risulta al momento della formazione delle graduatorie e, comunque, nel limite massimo del 50% dei posti messi a concorso (allegato *F*).

Nei casi di parità di punteggio complessivo si applicano le preferenze stabilite dall'art. 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica n. 3/57, e successive modificazioni e integrazioni (allegato *E*).

Nella graduatoria di merito dovranno essere indicati per ciascun concorrente il voto assegnato nelle prove scritte, quello assegnato nella prova orale, i punti attribuiti per i titoli, il punteggio totale e, se spetta, l'applicazione della riserva dei posti di cui al secondo comma del presente articolo.

La graduatoria generale di merito e quella dei vincitori del concorso sono approvate con decreto ministeriale sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti dell'ammissione all'impiego. Le graduatorie sono pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione. Di tale pubblicazione è data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*. Dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per l'eventuale impugnativa.

Art. 13.

Documentazione di rito

I concorrenti dichiarati vincitori, in rapporto ai posti messi a concorso e sulla base della graduatoria di merito, dovranno far pervenire entro il primo mese dal giorno di effettiva assunzione in servizio e sotto pena di decadenza i seguenti documenti redatti su carta da bollo:

1) originale del titolo di studio prescritto per la partecipazione al concorso a norma del presente bando ovvero copia autenticata nei modi previsti dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15. In caso di smarrimento e di distruzione del titolo, il candidato dovrà presentare il documento sostitutivo previsto dalle vigenti disposizioni, rilasciato dalla competente autorità scolatica.

Qualora il titolo di studio non sia stato di fatto ancora rilasciato è consentito di presentare, in luogo di esso, il certificato relativo contenente la dichiarazione che esso sostituisce a tutti gli effetti il titolo di studio fino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

I titoli originali ed i certificati di studio rilasciati dai capi delle scuole parificate e legalmente riconosciute debbono essere legalizzati dai competenti provveditori agli studi ai sensi dell'art. 16 della legge 4 gennaio 1968 n. 15;

2) estratto dell'atto di nascita. I concorrenti che abbiano superato i 35 anni di età debbono produrre altresì i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età ed alla esenzione del rispetto del limite stesso;

3) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza e dall'ufficiale di Stato civile del comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

5) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica presso il tribunale competente per il territorio;

6) documento militare: copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare a seconda che il candidato abbia prestato servizio militare quale ufficiale ovvero quale sottufficiale o militare di truppa, rilasciato dall'autorità militare competente. Coloro che non siano stati ancora sottoposti alla visita di leva debbono produrre un certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco se il cadidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre o dalla capitaneria di porto se assegnato alle liste di leva marittime;

7) certificato medico, rilasciato da un medico militare, o dal medico provinciale o dall'autorità sanitaria del comune di residenza dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Nel suddetto certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo sono tenuti a presentare, nel termine di cui al primo comma, a pena di decadenza, i soli documenti di cui ai punti 1) e 7) nonché una copia integrale dello stato di servizio in bollo.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva e in carriera continuativa, ufficiali e sottufficiali in servizio permanente effettivo, e che siano in servizio continuativo nei Corpi della guardia di finanza, della guardia di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia e nell'Arma dei carabinieri, debbono presentare, nel ripetuto termine di cui al primo comma, soltanto i seguenti documenti redatti su carta bollata:

a) titolo di studio;

b) estratto dell'atto di nascita;

c) certificato generale del casellario giudiziale;

d) certificato, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, dal quale risulti che sono in possesso del requisito dell'idoneità fisica all'impiego e che è stato eseguito nei loro confronti l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui ai punti 3), 4), 5) e 7) del presente articolo, come pure la copia dello stato di servizio, debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella prevista per la presentazione degli stessi così pure il certificato di cui alla lettera *d)* del terzo comma del presente articolo.

I certificati di cui ai punti 3) e 4) del presente articolo dovranno, altresì, attestare che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Qualora la documentazione risultasse incompleta oppure affetta da vizio sanabile il personale assunto sarà invitato, per iscritto, a regolarizzare la stessa entro trenta giorni dall'invito a pena di decadenza.

Art. 14.

Assunzione in servizio - Trattamento economico

I vincitori di concorso saranno nominati in prova, in rapporto ai posti messi a concorso e sulla base della graduatoria di merito, entro il 10 settembre successivo alla data di approvazione della graduatoria anche in attesa della registrazione della stessa, presso le istituzioni scolastiche alle quali sono stati assegnati.

I provvedimenti di nomina saranno immediatamente esecutivi, salva la sopravvenienza di inefficacia se la Corte dei conti ricusi il visto.

La prestazione di servizio reso fino alla comunicazione scritta di ricusione del visto deve essere comunque compensata.

La prova ha durata semestrale dalla data di effettiva assunzione in servizio ed, in caso di giudizio sfavorevole, sarà prorogata di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio fosse ancora sfavorevole, sarà dichiarata con decreto formale la risoluzione del rapporto di impiego, con diritto all'indennità prevista dall'art. 10, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Durante il periodo di prova verrà corrisposto il trattamento economico relativo alla quinta qualifica di cui agli articoli 46 e seguenti della legge 11 luglio 1980, n. 312, e successive modificazioni ed integrazioni.

Le nomine sui posti messi a concorso avranno effetto giuridico ed economico dalla data di effettiva presa di servizio degli interessati.

Art. 15.

Ricorsi

I concorrenti che abbiano presentato ricorso giurisdizionale avverso il provvedimento che dichiara la inammissibilità della domanda di partecipazione ovvero l'esclusione dal concorso, nelle more della definizione del ricorso stesso, sono ammessi condizionatamente al concorso e vengono iscritti con riserva nella graduatoria di merito.

Avverso la graduatoria di merito approvata con decreto ministeriale di cui all'art. 10 del presente bando, è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. (Tribunale amministrativo regionale) ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato.

Art. 16.

Norme finali e di rinvio

Per quanto non previsto dal presente bando valgono, sempreché applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nelle norme vigenti in materia.

Tutti gli allegati al presente bando ne costituiscono parte integrante: tabella di valutazione dei titoli (allegato *A*), schema di domanda (allegato *B*), programma delle prove di esame (allegato *C*), scheda personale (allegato *D*) elenco dei titoli di preferenza e di riserva (allegato *E* e *F*).

Il presente bando sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 ottobre 1985

Il Ministro: FALCUCCI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 giugno 1986
Registro n. 46 Istruzione, foglio n. 45

ALLEGATO *A*

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI

1) *Titoli di cultura* (fino ad un massimo di punti 10).

a) Titolo di studio prescritto per l'ammissione al concorso a norma del presente bando (art. 8). È valutata la media dei voti riportati (ivi compresi i centesimi, escluso il voto di religione, di educazione fisica, e di condotta) rapportata a decimi. Per quanto concerne i titoli di studio che riportino un punteggio unico per tutte le materie anche tale punteggio deve essere rapportato a decimi (da 7 e 10 decimi).

Si valuta un solo titolo (1).

Valutazione massima attribuibile . . . . punti 4

b) Maturità tecnica commerciale, per il turismo e per periti aziendali, maturità professionale di segretario di amministrazione, di analista contabile, di operatore commerciale, di tecnico delle attività alberghiere e di operatore turistico.

Si valuta un solo titolo (1) (2).

Valutazione aggiuntiva. punti 2

c) Diploma di laurea. Si valuta un solo titolo.

Valutazione aggiuntiva. punti 2

d) Idoneità in concorso pubblico, per esami, per posti di ruolo delle carriere di concetto bandito dallo Stato o da enti pubblici territoriali.

Si valuta una sola idoneità.

Valutazione aggiuntiva. punti 1

e) Attestato di formazione professionale per i servizi meccanografici rilasciato ai sensi dell'art. 14 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 (3).

Si valuta un solo attestato.

Valutazione aggiuntiva. punti 1

2) *Titoli di servizio* (fino ad un massimo di punti 10).

a) Servizio effettivo di ruolo e non di ruolo prestato in qualità di segretario nelle scuole o istituti statali o conformati di istruzione primaria, secondaria ed artistica, nei convitti nazionali e negli educandati femminili dello Stato (4), (5), (6), (7).

Punti due per ogni anno di servizio o frazione superiore a sei mesi fino ad un massimo di punti 10.

b) Servizio effettivo di ruolo e non di ruolo prestato in qualità di applicato di segreteria nelle scuole o istituti statali o conformati di istruzione primaria, secondaria ed artistica, nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, nei convitti nazionali e negli educandati femminili dello Stato (5), (6), (7).

Punti uno per ogni anno o frazione superiore a sei mesi fino ad un massimo di punti 10.

c) Servizio effettivo di ruolo e non di ruolo prestato nelle restanti qualifiche della ex carriera esecutiva presso le scuole e istituti statali o confermati di istruzione primaria, secondaria ed artistica, nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, nei convitti nazionali, negli educandati femminili dello Stato e nei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali statali.

Punti 0,50 per ogni anno o frazione superiore a sei mesi fino ad un massimo di punti 10.

(1) La medesima valutazione si estende anche ai titoli conseguiti all'estero e dichiarati equipollenti.

(2) Qualora il titolo è stato presentato in luogo di quello di cui alla lettera *a)* la valutazione si applica una sola volta, secondo la più favorevole.

(3) A tale attestato viene equiparato, ai sensi dell'art. 6 del decreto interministeriale del 14 novembre 1977, il certificato conseguito e seguito della frequenza di analogo corso di formazione organizzato dal Ministero affari esteri o da esso autorizzato, ovvero dal Ministero della pubblica istruzione per il personale da inviare all'estero.

(4) Ai sensi dell'art. 17 della legge 25 agosto 1982, n. 604, a tale servizio è equiparato quello prestato all'estero dal personale non docente comunque assunto con mansioni di concetto presso le istituzioni statali scolastiche e culturali italiane all'estero.

(5) Qualora il servizio sia stato prestato in scuole secondarie pareggiate o legalmente riconosciute o in scuole elementari parificate il punteggio è ridotto alla metà.

Il certificato che all'uopo viene rilasciato deve contenere specifica indicazione del versamento dei relativi contributi previdenziali.

(6) Il servizio deve essere documentato da un certificato rilasciato dalle autorità competenti di cui risultino la qualifica rivestita, la carriera di appartenenza e la durata del servizio.

I certificati in parola devono specificare se il rapporto di servizio sia o meno cessato e, nel primo caso, se esso abbia dato luogo a trattamento di pensione. L'interessato dovrà altresì dichiarare, sotto la propria responsabilità, se gode o meno di altri trattamenti pensionistici.

(7) La valutazione non compete agli ex dipendenti pubblici i quali, per effetto del servizio prestato, godono del trattamento di quiescenza.

N.B. — Nelle scuole ed istituti statali di istruzione primaria, secondaria ed artistica si intendono compresi le scuole materne statali e le scuole ed istituti speciali statali.

Il servizio militare prestato in costanza di rapporto di impiego è considerato servizio effettivo.

Sono valutabili i periodi di servizio maturati alla data di scadenza della domanda di partecipazione al concorso.

Avvertenza alla tabella di valutazione di cui all'allegato A.

Qualora, per effetto della somma dei punteggi parziali, sia superato il punteggio massimo complessivo attribuibile per i titoli (punti 20) si riduce a 20 il punteggio da attribuire all'interessato.

Analogamente, qualora per effetto del possesso di più titoli appartenenti ad una medesima categoria, venga superato il punteggio massimo attribuibile alla rispettiva categoria di titoli, si riduce detto punteggio a quello massimo conseguibile (a 10 per i titoli di servizio).

ALLEGATO *B*

Schema di domanda (in bollo)

Al Ministero della pubblica istruzione - Ispettorato istruzione artistica - Divisione II - Sezione II - via M. Carcani, 61 - ROMA

.....l..... sottoscritt... (1).. nat ..... a .... (provincia di ....) il .... e residente in.................................... (provincia di ....) via .... n. .... c.a.p. ...., chiede di essere ammess.... al concorso, per esami e per titoli, a .... posti di segretario della quinta qualifica funzionale del personale dei conservatori di musica, accademie di belle arti ed accademie nazionali di arte drammatica e di danza.

....l.... sottoscritt..., a tal fine, dichiara sotto la propria responsabilità che:

a) è cittadino italiano;

b) è iscritto nelle liste elettorali del comune di .... (oppure) non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo ....;

c) non ha riportato condanne penali (oppure) ha riportato le seguenti condanne penali.. (da indicare anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) (2);

d) ha diritto alla non applicazione e alla elevazione del limite massimo di età in quanto .... (3);

e) è in possesso del seguente titolo di studio .... conseguito in data .... presso .... di .... ;

f) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente...;

g) ha diritto alla preferenza a parità di punti nella graduatoria di merito essendo in possesso dei seguenti titoli (5)............................;

h) ha prestato i servizi appresso indicati alle dipendenze dello Stato o di altre pubbliche amministrazioni (6) .... (oppure) non ha prestato servizio presso pubbliche amministrazioni;

i) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione nè è stato dichiarato decaduto da altro impiego pubblico ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

l) è disposto in caso di nomina a raggiungere qualsiasi destinazione;

m) ha diritto alla riserva dei posti ai sensi dell'art. 12 della legge 2 aprile 1968, n. 482, in quanto (5)...

Data, ...

Firma (4) ....

Recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni, con l'indicazione del numero del CAP ed eventuale numero di telefono.

....

Allegati:

1) ....;
2) ....;
3) ....;
4) ....

---

(1) Indicare il cognome e il nome; le coniugate indicheranno il cognome di nascita.

(2) Indicare la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(3) Solo i candidati che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età.

(4) La firma dell'apirante deve essere autenticata secondo i modi stabiliti dal presente bando.

(5) La dichiarazione è prevista come mera eventualità; ove il candidato sia già in possesso dei relativi titoli.

(6) Ai fini del presente bando la certificazione del servizio prestato è valida anche se priva di annotazioni di merito, purché non rechi esplicita menzione di eventuali motivi di demerito.

ALLEGATO *C*

PROGRAMMA DELLE PROVE SCRITTE E DELLA PROVA ORALE

Prima prova scritta

a) Elementi di diritto costituzionale:

lo Stato e i suoi elementi costitutivi;

gli organi costituzionali dello Stato e le loro funzioni; il Presidente della Repubblica, il Parlamento, il Governo, la Corte costituzionale, la magistratura.

b) Elementi di diritto amministrativo:

gli atti amministrativi: nozione, perfezione, efficacia, vizi;

amministrazione diretta, centrale e periferica, enti autarchici, organi attivi, consultivi e di controllo;

il rapporto di pubblico impiego: concetto, costituzione, svolgimento ed estinzione;

diritti soggettivi ed interessi legittimi;

giustizia amministrativa: opposizione, ricorso gerarchico, ricorso straordinario al Capo dello Stato, ricorso ai tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato.

Seconda prova scritta

a) Organizzazione e compiti degli uffici di segreteria delle istituzioni scolastiche ed educative:

iscrizione, frequenza e trasferimenti degli alunni;

tasse e contributi scolastici - esoneri e rimborsi;

rilascio certificati e diplomi;

archivio di protocollo della corrispondenza;

registri obbligatori.

b) Attribuzione amministrativo-contabile e responsabilità:

del consiglio di circolo e di istituto;

della giunta esecutiva;

del capo di istituto;

del direttore amministrativo e funzionario delegato dei conservatori di musica ed accademie di belle arti;

del segretario.

c) Bilancio di previsione e conto consuntivo.

d) Scritture e documenti contabili.

e) Convenzione di cassa.

f) Acquisto attrezzature didattiche, scientifiche e materiale da consumo: modalità e competenze.

g) Liquidazione degli stipendi e degli assegni accessori al personale della scuola di ruolo e non di ruolo;

previdenza e assistenza.

PROGRAMMA DI COLLOQUIO

Il colloquio verte oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte sui seguenti argomenti:

1) organizzazione e servizi della pubblica istruzione;

2) competenze e ordinamento dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica;

3) le scuole: nozioni sul loro ordinamento;

4) organi collegiali della scuola; elementi essenziali;

5) stato giuridico del personale della scuola;

6) oneri degli enti locali per il funzionamento della scuola.

ALLEGATO *D*

Spazio riservato all'ufficio

CONCORSO ORDINARIO, PER ESAMI E TITOLI, PER L'ACCESSO AI RUOLI NAZIONALI ACCADEMIE E CONSERVATORI DELLA QUINTA QUALIFICA FUNZIONALE INDETTO CON DECRETO MINISTERIALE DEL 10 OTTOBRE 1985

Sezione 1ª (da compilare in stampatello a cura del candidato)

Dati anagrafici

Cognome di nascita

Nome

Data di nascita

Giorno Mese Anno

Prov. nascita (1)

Sigla

Sesso

Maschile M Femminile F

(1) Riportare la sigla automobilistica; per Roma riportare la sigla RM; per i nati all'estero la sigla EE.

Note: ....

ALLEGATO *E*

PREFERENZE

Codice	Descrizione
A	Insignito di medaglia al valor militare
B	Mutilato e invalido di guerra ex combattente
C	Mutilato e invalido per fatto di guerra
D	Profugo e rimpatriato
E	Mutilato e invalido per servizio
F	Mutilato e invalido del lavoro
G	Orfano di guerra
H	Orfano di caduto per fatto di guerra
I	Orfano di caduto per servizio
J	Orfano di caduto sul lavoro
K	Ferito in combattimento
L	Insignito di croce di guerra o altra attestazione di merito di guerra o capo famiglia numerosa
M	Figlio di mutilato o di invalido di guerra ex combattente
N	Figlio di mutilato o di invalido per fatto di guerra
P	Figlio di mutilato o di invalido per servizio
Q	Figlio di mutilato o di invalido del lavoro
R	Madre o vedova non maritata o sorella vedova o nubile di caduto di guerra
S	Madre o vedova non maritata o sorella vedova e nubile di caduto per fatto di guerra
T	Madre o vedova non maritata o sorella vedova o nubile di caduto per servizio
U	Madre o vedova non maritata o sorella vedova o nubile di caduto sul lavoro
V	Ha prestato servizio militare come combattente
W	Ha prestato servizio per non meno di un anno alle dipendenze del Ministero della pubblica istruzione
X	Coniugate con riguardo al numero dei figli
Y	Invalido o mutilato civile
Z	Ha prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato

ALLEGATO *F*

RISERVE

Codice	Descrizione
A	Vedova/e e figli di vittime del dovere o azioni terroristiche
B	Invalido di guerra
C	Invalido civile di guerra o profugo
D	Invalido per servizio
E	Invalido del lavoro ed equiparati
M	Orfano e vedova di guerra, per servizio o per lavoro
N	Invalido civile
P	Sordomuto

86A5815

REGIONE LOMBARDIA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 75/5

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 75/5, a:

Ruolo sanitario:

un posto di assistente medico;

un posto di psicologo collaboratore;

quattro posti di operatore professionale collaboratore (infermiere professionale);

un posto di operatore professionale collaboratore (ostetrica);

un posto di assistente sociale collaboratore.

Ruolo amministrativo:

un posto di vice direttore amministrativo;

un posto di assistente amministrativo.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in Milano.

86A6166

REGIONE SARDEGNA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 16

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 16, a:

un posto di primario di ortopedia e traumatologia;

un posto di primario di recupero e rieducazione funzionale.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in Iglesias (Cagliari).

86A6167

REGIONE CALABRIA

Concorso ad un posto di assistente dell'area funzionale di chirurgia della prima divisione di ortopedia e traumatologia presso l'unità sanitaria locale n. 9.

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente dell'area funzionale di chirurgia della prima divisione di ortopedia e traumatologia presso l'unità sanitaria locale n. 9.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del bando è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 31 del 1° agosto 1986.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi presso il presidio ospedaliero dell'Annunziata in Cosenza.

86A6050

REGIONE TOSCANA

Concorso a tre posti di assistente medico presso l'unità sanitaria locale n. 12

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a tre posti di assistente medico - U.O. di dermosifilopatia - area funzionale medicina presso l'unità sanitaria locale n. 12.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'U.O. personale dell'U.S.L. in Pisa.

86A6169

REGIONE PIEMONTE

Riduzione, da due ad uno, del numero dei posti del concorso ad assistente medico presso l'unità sanitaria locale n. 28

Il numero dei posti del concorso ad assistente medico - area funzionale medicina - disciplina psichiatria, presso l'unità sanitaria locale n. 28, di cui all'avviso pubblicato alla pagina 8093 della *Gazzetta Ufficiale* n. 264 del 9 novembre 1985, è ridotto da due ad uno.

86A6170

ORDINE MAURIZIANO DI TORINO

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

Ospedale mauriziano di Torino:

un posto di operatore tecnico coordinatore del servizio disinfezione;

quattro posti di operatore professionale coordinatore - capo sala;

dodici posti di agente tecnico dell'ospedale mauriziano di Torino (avviso pubblico di assunzione per chiamata diretta, per titoli ed esami);

trenta posti di operatore professionale collaboratore - infermiere professionale;

un posto di operatore professionale collaboratore - ostetrica.

Ospedale mauriziano di Valenza:

un posto di operatore professionale coordinatore - capo tecnico di radiologia medica.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi dell'ente in Torino.

86A6168

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

La *Gazzetta Ufficiale,* parte seconda n. 182 del 7 agosto 1986, pubblica il seguente avviso di concorso:

Automobile club Biella: Riapertura del termine di ammissione ai concorsi ad un posto di assistente, un posto di assistente ragioniere e a due posti di archivista dattilografo. (Concorsi pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale,* parte seconda, n. 141 del 20 giugno 1986).

AVVISI DI RETTIFICA ED ERRATA-CORRIGE

Errata-corrige al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1986, n. 128, recante: «Regolamento di esecuzione delle norme di cui all'art. 189 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, in materia di produzione e commercio dei presidi medico-chirurgici». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 98 del 29 aprile 1986).

Nel decreto citato in epigrafe è apportata la seguente correzione: all'art. 2, punto «Classe *C*», quarto rigo, dove è scritto: «... penetrazione non *definita;*», leggasi: «... penetrazione non *definitiva;*».

86A6175

Errata-corrige al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1986, n. 378, recante: «Autorizzazione alla biblioteca italiana per ciechi "Regina Margherita", in Monza, ad accettare una eredità». (Decreto pubblicato in sunto nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 166 del 19 luglio 1986).

Nel sunto del decreto citato in epigrafe, dove è scritto: «... Decreto del Presidente della Repubblica 17 *marzo* 1986...», leggasi: «... Decreto del Presidente della Repubblica 17 *maggio* 1986...».

86A6174

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18
◇ **L'AQUILA**
Libreria FANTINI
Piazza del Duomo, 59
◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
◇ **TERAMO**
Libreria BESSO
Corso S. Giorgio, 52

BASILICATA

◇ **MATERA**
Libreria MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G
Via Vittorio Veneto, 11
◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
◇ **BENEVENTO**
C.I.D.E. - S.r.l.
Piazza Roma, 9
◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio
◇ **SALERNO**
Libreria INTERNAZIONALE
Piazza XXIV Maggio, 10/11

EMILIA-ROMAGNA

◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36
◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1
◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
◇ **RAVENNA**
Libreria LAVAGNA
Via Cairoli, 1
◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B
◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15
◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Piazza Martiri di Vallerotonda, 4
◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
◇ **LA SPEZIA**
Libreria DA MASSA CRISTINA
Via R. De Nobili, 41
◇ **SAVONA**
Libreria MAUCCI
Via Paleocapa, 61/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3
◇ **MANTOVA**
Libreria DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14
◇ **VARESE**
Libreria VERONI
Piazza Giovine Italia

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5
◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
◇ **PESARO**
Libreria SEMPRUCCI
Corso XI Settembre, 6
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria Albertini
Via Risorgimento, 33

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67
◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis
◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
Libreria PASQUALE
Via Roma, 64/D
◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10
◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35
◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16
◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36
◇ **CATANIA**
Libreria ARLIA
Via V. Emanuele, 62/69
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395
◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221
◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16
◇ **RAGUSA**
Libreria DANTE
Piazza Libertà
◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
◇ **TRAPANI**
Libreria DE GREGORIO
Corso V. Emanuele, 63

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91
◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27
◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43
◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37
◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1986

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, esclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	**L.**	**90.000**
- semestrale	**L.**	**50.000**
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	**L.**	**180.000**
- semestrale	**L.**	**100.000**
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	**L.**	**20.000**
- semestrale	**L.**	**12.000**
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	**L.**	**75.000**
- semestrale	**L.**	**40.000**
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	**L.**	**20.000**
- semestrale	**L.**	**12.000**
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle tre serie speciali:		
- annuale	**L.**	**285.000**
- semestrale	**L.**	**160.000**

- Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	**L.**	**600**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**600**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**600**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**600**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**L.**	**45.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**600**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**L.**	**25.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo	**L.**	**2.500**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	**L. 1.000**	**1.000**
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	**L. 1.000**	**1.000**
	Spese per imballaggio e spedizione	**L. 1.500**	**1.700**
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	**L. 2.000**	**2.000**
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	**L. 6.000**	**6.000**
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	**L. 1.000**	**1.000**
	Spese per imballaggio e spedizione	**L. 1.500**	**1.700**
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	**L. 2.000**	**2.000**

Maggiorazioni per spedizione via area per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	**L.**	**82.000**
Abbonamento semestrale	**L.**	**45.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**600**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221